SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 71

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 26 marzo 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che gli Enti pubblici, gli Istituti di ricerca a carattere scientifico, gli Enti locali territoriali - Regioni, Province e Comuni - nonché le Unità Sanitarie Locali, le Aziende e le altre Istituzioni sanitarie dovranno inviare, per la pubblicazione a titolo gratuito, con una nota di trasmissione, due copie conformi dei bandi di concorso e dei relativi diari delle prove di esame, corredate del titolo e, possibilmente, del supporto informatico, direttamente alla Direzione e Redazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero della Giustizia.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2007, n. **29.**

Regolamento per l'aggiornamento delle aree di giurisdizione dei centri secondari di ricerca e salvataggio marittimo Pag. 4

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2007.

Disposizioni in ordine al trasferimento di strutture alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 10, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 marzo 2007.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alle eccezionali precipitazioni nevose che hanno colpito il territorio della regione Basilicata nel periodo dal 25 al 30 gennaio 2005. Pag. 16

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 27 novembre 2006.

Riconoscimento, al sig. Malerba Michele, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fiduciario commercialista .... Pag. 17

DECRETO 7 marzo 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Mehilli Ilenja, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato .... Pag. 18

DECRETO 7 marzo 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Berdaxagar Giacinti Mirella Irina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato .... Pag. 19

Ministero dell'interno

DECRETO 19 marzo 2007.

Proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2007 .... Pag. 20

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 22 marzo 2007.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a duecentosettantadue giorni . . . . Pag. 21

DECRETO 22 marzo 2007.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni . . . . Pag. 24

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 13 marzo 2007.

Integrazioni e modifiche al decreto direttoriale 15 gennaio 2007, recante approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2007. Pag. 27

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

PROVVEDIMENTO 2 marzo 2007.

Iscrizione della denominazione «Sardegna» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette . . . . Pag. 31

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 22 dicembre 2006.

Contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il consorzio Creo - Integrazione agevolazioni. (Deliberazione n. 185/2006) . . . . Pag. 34

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 8 marzo 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Rovigo. Pag. 36

PROVVEDIMENTO 8 marzo 2007.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese, rilasciata alla società denominata «Centro assistenza imprese Coldiretti Lombardia S.r.l.», in Milano . . . . Pag. 37

PROVVEDIMENTO 13 marzo 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Torino. Pag. 37

PROVVEDIMENTO 13 marzo 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Lucca. Pag. 37

Agenzia del territorio

DETERMINAZIONE 20 marzo 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Reggio Emilia . . . . Pag. 38

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINAZIONE 13 marzo 2007.

Riclassificazione del medicinale Pentaglobin (immunoglobulina umana ad alto titolo di IgM) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 . . . Pag. 38

DETERMINAZIONE 13 marzo 2007.

Rinegoziazione del medicinale Alphanine (fattore IX della coagulazione del sangue) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 . . . . Pag. 40

DETERMINAZIONE 13 marzo 2007.

Rinegoziazione del medicinale Haemate P (fattore VIII della coagulazione del sangue), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 . . . . Pag. 41

DETERMINAZIONE 13 marzo 2007.

Rinegoziazione del medicinale Alphanate (fattore VIII della coagulazione del sangue), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 . . . . Pag. 42

DETERMINAZIONE 15 marzo 2007.

Rettifica alla determinazione 23 febbraio 2007, recante: «Modifiche alla determinazione 4 gennaio 2007 "Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci"» . . . . Pag. 44

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 20, 21 e 22 marzo 2007 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia. Pag. 50

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Approvazione della delibera n. 20/07/Prest., adottata in data 30-31 gennaio 2007 dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti . . . . Pag. 51

Approvazione della delibera adottata in data 27 gennaio 2007 dall'Inarcassa . . . . Pag. 51

Ministero della pubblica istruzione: Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di Baccellierato Internazionale nell'elenco di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, dell'istituzione scolastica: «Bonn International School» - Germania . . . . Pag. 51

Agenzia italiana del farmaco:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tamsulosin Ranbaxy». Pag. 51

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ceftriaxone Ratiopharm Italia» . . . . Pag. 52

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Lamotrigina Eg» . . . . Pag. 53

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Prozac» . . . . Pag. 55

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Lamotrigina Doc» . . . . Pag. 55

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Reminyl» . . . . Pag. 58

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Itraconazolo Qualiti». . . . . . Pag. 58

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Supratirox» . . . . Pag. 58

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Token». . . . . Pag. 59

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Cisplatino Ebewe» . . . . Pag. 60

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Mirtazapina Organon» . . . . Pag. 60

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano . . . . Pag. 61

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ibiamox» . . . . Pag. 61

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isofort 6,9%» . . . . Pag. 61

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano. Pag. 61

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gammabulin» . . . . Pag. 61

Avviso relativo al comunicato recante: «Provvedimenti di ritiro di alcuni lotti di specialità medicinali» . . . . . . Pag. 61

Integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto . . . . Pag. 62

Regione Friuli-Venezia Giulia:

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Zaffiro - società cooperativa», in Gorizia, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 62

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «SCS Società cooperativa sociale», in Forni di Sopra, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 62

Riattivazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Libraria Culturale Borgo Aquileia soc. coop. a r.l.», in Udine Pag. 62

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Salerno: Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi . . . . Pag. 62

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria: Nomina del conservatore del registro delle imprese . . . . Pag. 62

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone: Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi . . . . Pag. 63

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 84

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Deliberazioni n. 294/06, n. 16/07, n. 17/07, n. 18/07, n. 22/07, n. 23/07, n. 24/07, n. 30/07, n. 36/07, n. 44/07, n. 45/07, n. 50/07, n. 53/07, n. 55/07.

Da 07A02536 a 07A02549

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2007, n. **29.**

Regolamento per l'aggiornamento delle aree di giurisdizione dei centri secondari di ricerca e salvataggio marittimo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 18, 69 e 70 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 3 aprile 1989, n. 147, di adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, e sua esecuzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 51, con cui è stata istituita la direzione marittima di Pescara;

Visto il Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania sulla cooperazione nelle operazioni di ricerca e salvataggio nel mare Adriatico, firmato in Ancona il 19 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 268 del 15 novembre 2002;

Visto il Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica ellenica sulla cooperazione nelle operazioni di ricerca e salvataggio nel mar Ionio, firmato in Ancona il 19 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 30 luglio 2002;

Visto il Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione nelle operazioni di ricerca e salvataggio nel mare Adriatico, firmato in Ancona il 19 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 268 del 15 novembre 2002;

Ritenuta la necessità di emanare disposizioni regolamentari al fine di conformare l'organizzazione operativa italiana sulla ricerca e il salvataggio in mare alla luce dei recenti provvedimenti di modifica delle circoscrizioni territoriali marittime;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 novembre 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2007;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e della difesa;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Gli annessi 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, sono sostituiti dai corrispondenti allegati al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
BIANCHI, *Ministro dei trasporti*
MASTELLA, *Ministro della giustizia*
PARISI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA
Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 2, foglio n. 242

ANNESSO 2

Delimitazione delle aree di giurisdizione dei centri secondari di soccorso marittimo (MRSC) ai fini dello svolgimento dell'attività di ricerca e soccorso della vita umana in mare

(articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 662/94)

1° M.R.S.C. — Genova

Dal confine con la Francia Ponte S. Luigi (43°47.1'N — 007°31.8'E) alla foce del torrente Parmignola (44°02.7'N 010°01.0'E), delimitato a mare dalla spezzata risultante dalla congiungente i seguenti punti:

Lat.		Long.	
	43°30.0'N		007°42.0'E
	43°30 0'N		009°30.0'E
	43°53.0'N		009°52.0'E

2° M.R.S.C. — Livorno

Dalla foce del torrente Parmignola (44°02.7'N — 010°01.0'E) alla foce del fiume Chiarone (42°22.7'N — 011°26.9'E) comprese le isole dell'arcipelago toscano, delimitato a mare dalla spezzata risultante dalla congiungente i seguenti punti:

Lat.		Long.	
	43°53.0'N		009°52.0'E
	43°30.0'N		009°30.0'E
	43°10.0'N		009°45.0'E
	42°05.0'N		009°45.0'E
	42°05.0'N		010°20.0'E
	41°50.0'N		010°30.0'E

3° M.R.S.C. — Roma

Dalla foce del fiume Chiarone (42°22.7'N — 011°26.9'E) alfa foce del fiume Garigliano (41°13.4'N — 013°45.7'E) comprese le isole pontine, delimitato a mare dalla spezzata risultante dalla congiungente i seguenti punti:

Lat.		Long.	
	41°50.0'N		010°30.0'E
	39°51.0'N		011°39.0'E
	40°33.0'N		013°32.0'E

4° M.R.S.C. — Napoli

Dalla foce del fiume Garigliano (41°13.4'N — 013°45.7'E) al comune di Sapri (Salerno) incluso (40°02.6'N — 015°38.6'E) comprese le isole partenopee,

delimitato a mare dalla spezzata risultante dalla congiungente i seguenti punti:

Lat.	40°33.0'N	Long.	013°32.0'E
	39°51.0'N		011°39.0'E
	39°12.0'N		014°06.0'E
	39°01.0'N		014°49.0'E
	39°50.0'N		015°30.0'E

5° M.R.S.C. — Reggio Calabria

Costa della Basilicata e della Calabria dal comune di Sapri escluso, sulla costa lucana occidentale (40°02.6'N — 015°38.6'E) al comune di Nova Siri escluso, sulla costa lucana orientale (40°06.9'N — 016°38.2'E) delimitato a mare dalla spezzata risultante dalla congiungente i seguenti punti:

Lat	39°50.0'N	Long	015°30.0'E
	39°01.0'N		014°49.0'E
	39°01.0'N		015°35.0'E
	38°40.0'N		015°31.0'E
	38°39.0'N		015°29.0'E
	38°16.0'N		015°40.0'E
	38°14.0'N		015°38.0'E
	38°00.0'N		015°33.0'E
	37°45.0'N		015°33.0'E
	36°00.0'N		019°00.0'E
	39°00.0'N		019°00.0'E
	39°25.0'N		017°52.0'E
	39°36.0'N		017°46.0'E
	39°47.0'N		017°21.0'E

6° M.R.S.C. BARI

Dal comune di Nova Siri incluso, sulla costa orientale della Basilicata (40°06.9'N - 016°38.2'E) alla costa foce del torrente Saccione inclusa sulla costa pugliese (41°55.7'N Long. 015°08.3'E) delimitato a mare dalla spezzata risultante dalla congiungente i seguenti punti:

Lat.	a) 39°47.0'N	Long.	017°21.0'E
	b) 39°36.0'N		017°46.0'E
	c) 39°25 0'N		017°52.0'E
	d) 39°00.0'N		019°00.0'E
	e) 40°25.0'N		019°00.0'E
	f) 41°23.5'N		018°19.5'E
	g) 41°30.0'N		018°09.0'E
	h) 41°34.2'N		018°00.0'E

i) 42°15.0'N 016°33.2'E
la linea di separazione tra i punti i) e l) segue la linea del mare territoriale della Repubblica di Croazia
l) 42°31.1'N 016°01.4'E
m) 42°40.5'N 015°43.5'E
n) 42°02.5'N 015°36.4'E

7° M.R.S.C. ANCONA

Dalla foce del fiume Tronto inclusa (Lat. 42°53.6'N - Long. 013°55.2'E) al torrente Tavollo escluso sulla costa marchigiana (Lat. 43°58.1'N - Long. 012°45.1'E), delimitato a mare dalla spezzata risultante dalla congiungente dai seguenti punti:

Lat.		Long.
	43°17.3'N	014°45.6'E
	43°29 9'N	014°30.0'E
	44°18.1'N	013°28.1'E
	44°07.0'N	012°50.0'E

8° M.R.S.C. RAVENNA

Dalla foce del torrente Tavollo inclusa (43°58.1'N — 012°45.1'E) alla foce del Po di Goro inclusa (44°47.6'N — 012°24.0'E), delimitato a mare dalla spezzata risultante dalla congiungente i seguenti punti:

Lat.		Long.
	44°07.0'N	012°50.0'E
	44°18.1'N	013°28.1'E
	44°32.0'N	013°13.9'E
	44°45.1'N	013°08.1'E
	44°42.0'N	012°40.0'E

9° M.R.S.C. — Venezia

Dalla foce del Po di Goro esclusa (44°47.6'N — 012°24.0'E) alla foce del fiume Tagliamento (45°38.6'N — 013°06.0'E), delimitato a mare dalla spezzata risultante dalla congiungente i seguenti punti:

Lat.		Long.
	44°42.0'N	012°40.0'E
	44°45.1'N	013°08.1'E
	45°09.8'N	013°00.0'E
	45°27.3'N	013°12.7'E

10° M.R.S.C. — Trieste

Dalla foce del fiume Tagliamento (45°38.6'N — 013°06.0'E) al confine Italia-Slovenia posto di blocco di San Bartolomeo (45°35.7'N — 013°43.4'E) delimitato a mare dalla spezzata risultante dalla congiungente i seguenti punti:

Lat.		Long.
45°27.3'N		013°12.7'E
45°27.2'N		013°12.7'E
45°32 7'N		013°18.8'E
45°37.8'N		013°37.8'E
45°35.9'N		013°42.8'E

11° M.R.S.C. — Catania

Dalla foce del fiume Pollina (38°01.2'N — 014°10.8'E) procedendo verso Est, alla foce del fiume Dirillo (37°00.2'N — 014°20.3'E), comprese le isole Eolie, delimitato a mare dalla spezzata risultante dalla congiungente i seguenti punti:

Lat.	Long.
38°11.0'N	014°06.0'E
39°12.0'N	014°06.0'E
39°01.0'N	014°49.0'E
39°01.0'N	015°35.0'E
38°40.0'N	015°31.0'E
38°39.0'N	015°29.0'E
38°16.0'N	015°40.0'E
38°14.0'N	015°38.0'E
38°00.0'N	015°33.0'E
37°45.0'N	015°33.0'E
36°00.0'N	019°00.0'E
36°00.0'N	016°00.0'E
36°30.0'N	014°08.0'E
36°40.0'N	014°08.0'E

12° MR.S.C. — Palermo

Dalla foce del fiume Pollina (38°01.2'N — 014°10.8'E) procedendo verso Ovest, alla foce del fiume Dirillo (37°00.2'N — 014°20.3'E), comprese le isole Egadi, Pelagie e Pantelleria, delimitato a mare dalla spezzata risultante dalla congiungente i seguenti punti:

Lat.	Long.
38°11.0'N	014°06.0'E
39°12.0'N	014°06.0'E
39°51.0'N	011°39.0'E
38°00.0'N	010°21.0'E
37°30.0'N	011°30.0'E
36°30.0'N	011°30.0'E
35°15.0'N	012°14.0'E
35°15.0'N	012°40.0'E
36°30.0'N	014°08.0'E
36°40.0'N	014°08.0'E

13° M.R.S.C. — Cagliari

Costa della Sardegna e isole adiacenti, delimitato a mare dalla spezzata risultante della congiungente i seguenti punti:

Lat.		Long.
	42°05.0'N	009°45.0'E
	42°05.0'N	010°20.0'E
	41°50.0'N	010°30.0'E
	39°51.0'N	011°39.0'E
	38°00.0'N	010°21.0'E
	38°32.0'N	009°05.0'E
	38°32.0'N	007°44.0'E
	41°20.0'N	007°44.0'E
	41°20.0'N	009°45.0'E

14° M.R.S.C. PESCARA

Dalla costa antistante la foce del torrente Saccione esclusa sulla costa pugliese (Lat. 41°55.7'N Long. 015°08.3'E) comprese le isole Tremiti, alla foce del fiume Tronto esclusa (Lat. 42°53.6'N Long. 013°55.2'E) delimitato a mare dalla spezzata risultante dalla congiungente dai seguenti punti:

Lat.		Long.
	42°02.5'N	015°36.4'E
	42°40.5'N	015°43.5'E
	42°46.1'N	015°33.1'E
	42°55.3'N	015°16.2'E
	43°17.3'N	014°45.6'E

NOTE

AVVERTENZA.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214):

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.».

— Si riporta il testo degli articoli 18, 69 e 70 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 18 aprile 1942:

«Art. 18 *(Personale dell'amministrazione marittima)*. — Le funzioni amministrative attinenti alla navigazione e al traffico marittimo sono esercitate dal Corpo delle Capitanerie di porto.

Ove se ne riconosca l'opportunità, l'esercizio di tali funzioni può essere affidato, nei porti e approdi di minore importanza, a persone estranee a detto corpo.».

«Art. 69 *(Soccorso a navi in pericolo e a naufraghi)*. — L'autorità marittima, che abbia notizia di una nave in pericolo ovvero di un naufragio o di altro sinistro, deve immediatamente provvedere al soccorso, e, quando non abbia a disposizione né possa procurarsi i mezzi necessari, deve darne avviso alle altre autorità che possano utilmente intervenire.

Quando l'autorità marittima non può tempestivamente intervenire, i primi provvedimenti necessari sono presi dall'autorità comunale.».

«Art. 70 *(Impiego di navi per il soccorso)*. — Ai fini dell'articolo precedente, l'autorità marittima o, in mancanza, quella comunale possono ordinare che le navi che si trovano nel porto o nelle vicinanze siano messe a loro disposizione con i relativi equipaggi.

Le indennità e il compenso per l'opera prestata dalle navi sono determinati e ripartiti ai sensi degli articoli 491 e seguenti.».

— La legge 3 aprile 1989, n. 147, recante: «Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, e sua esecuzione», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 1989.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, recante: «Regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1947, concernente l'adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 1º dicembre 1994.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, recante: «Regolamento concernente l'approvazione della nuova tabella delle circoscrizioni territoriali marittime», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 2000.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 1º marzo 2005, n. 51, recante: «Regolamento recante ridefinizione di uffici marittimi in Abruzzo, Sicilia ed Emilia-Romagna», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 2005.

— Il Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica ellenica sulla cooperazione nelle operazioni di ricerca e salvataggio nel mar Ionio, firmato in Ancona il 19 maggio 2000 è pubblicato nel supplemento ordinario n. 154 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 luglio 2002.

— Il Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania sulla cooperazione nelle operazioni di ricerca e salvataggio nel mare Adriatico, firmato in Ancona il 19 maggio 2000 è pubblicato nel supplemento ordinario n. 211 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 15 novembre 2002.

— Il Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione nelle operazioni di ricerca e salvataggio nel mare Adriatico, firmato in Ancona il 19 maggio 2000 è pubblicato nel supplemento ordinario n. 211 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 15 novembre 2002.

Nota all'art. 1:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, si vedano le note alle premesse.

07G0044

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2007.

Disposizioni in ordine al trasferimento di strutture alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 10, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, ed in particolare l'art. 7;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'art. 1, commi 2, 10, e 25-*ter*, di seguito denominato decreto-legge n. 181/2006;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ed in particolare l'art. 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ed in particolare l'art. 3, lettera *d)*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61, recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Cabina di regia nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 147, recante modifiche all'organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'8 giugno 1999 e successive modificazioni, recante il riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in particolare l'art. 3, comma 7;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 gennaio 2006;

Sentite le competenti Commissioni I e V della Camera e del Senato che hanno espresso parere rispettivamente in data 20 dicembre 2006 e 21 dicembre 2006; 19 dicembre 2006 e 17 gennaio 2007;

Sentito il Ministero interessato;

D'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Strutture trasferite

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 181/2006, sono trasferite, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, le strutture del Servizio centrale di segreteria del CIPE previste all'art. 3, comma 7, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'8 giugno 1999, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 gennaio 2006, il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), l'Unità tecnica finanza di progetto (UTFP) di cui all'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e la Segreteria tecnica della Cabina di regia nazionale di cui all'art. 5, comma 3 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 e all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio

1999, n. 61. Le strutture oggetto di trasferimento sono individuate nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il trasferimento delle risorse finanziarie, strumentali e di personale, inerenti alle funzioni e strutture di cui al comma 1, avviene secondo termini e modalità di cui al presente decreto.

Art. 2.

Personale trasferito e assegnato

1. Fermo quanto previsto dall'art. 8, commi 6 e 7, il personale dirigente e non dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'allegato 2, in servizio presso le strutture oggetto di trasferimento, transita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Ai fini dell'invarianza della spesa, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 1, comma 23, del decreto-legge n. 181/2006, relativi agli assetti organizzativi e agli organici dei Ministeri, sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i posti di organico di cui ai decreti ministeriali del 25 luglio 2001 relativi alle strutture trasferite indicati nell'allegato 3, tenuto conto della rideterminazione della dotazione organica del Ministero dell'economia e finanze ai sensi dell'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3. In attuazione dell'art. 1 comma 10-*bis* del decreto-legge n. 181/2006, il personale con incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è individuato nell'allegato 4. Contestualmente ai sensi del comma 10-*ter* dell'art. 1 del medesimo decreto-legge, il Ministero dell'economia e delle finanze rende indisponibili un numero corrispondente di incarichi fino alla scadenza indicata dallo stesso comma.

4. Il personale trasferito ai sensi del presente articolo resta in servizio presso i rispettivi uffici, conservando lo stato giuridico ed economico in godimento.

5. Sono altresì trasferiti i posti di componente della Segreteria tecnica della Cabina di regia nazionale e dell'UTFP di cui all'allegato 5, da considerarsi aggiuntivi rispetto ai contingenti di cui agli articoli 9 e 9-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

Art. 3.

Trasferimento delle risorse finanziarie

1. Sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le risorse finanziarie relative alle spese di parte corrente e di conto capitale, al netto delle somme già impegnate, stanziate per l'anno 2006 sui capitoli di pertinenza del centro di responsabilità 5 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, afferenti le funzioni del Servizio centrale di segreteria del CIPE, del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) e della Segreteria tecnica della Cabina di regia nazionale, nell'ambito, rispettivamente, delle unità previsionali di base 5.1.1.0. - funzionamento e 5.1.2.2. - programmazione valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, nonché il capitolo di spesa n. 7698 relativo al Fondo nazionale per la montagna nell'unità previsionale di base 5.2.3.13.

Sono inoltre trasferite alla medesima Presidenza, nell'ambito del centro di responsabilità 2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, le risorse finanziarie iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.1.1.0. - funzionamento, afferenti le funzioni dell'Unità tecnica finanza di progetto, nonché le risorse di cui all'art. 8, comma 1.

2. In relazione al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, provvede, per l'anno 2006 e per gli anni successivi, con propri decreti, al trasferimento delle risorse finanziarie di rispettiva competenza al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. A seguito dell'individuazione dell'idonea sistemazione di cui al successivo art. 5, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, provvederà con propri decreti a trasferire le risorse finanziarie nel limite dei minori costi sostenuti dal Ministero dell'economia e delle finanze per il mancato utilizzo dei locali sede delle strutture trasferite ai sensi dell'art. 1, comma 1, del presente decreto. Il termine del 30 giugno 2007 di cui al successivo art. 5 è condizionato all'entrata in vigore dei suddetti decreti di trasferimento delle risorse.

Art. 4.

Beni mobili strumentali ed attività informatiche

1. I beni mobili relativi alle strutture trasferite ai sensi del presente decreto sono assegnati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. La Presidenza dei Consiglio dei Ministri, sulla base di appositi accordi a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Al fine di garantire la continuità del funzionamento degli assetti e delle attività informatiche attualmente a disposizione delle strutture trasferite ai sensi dell'art. 1, comma 1, del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri può continuare ad avvalersi degli impianti e dei servizi informatici già in uso, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, alle predette strutture trasferite, non oltre il 30 giugno 2007. Tale termine è condizionato all'effettiva stipula degli accordi di cui al precedente comma 2 o, in alternativa, al trasferimento di risorse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, nel limite dei minori costi sostenuti dal suddetto Ministero per il mancato utilizzo degli impianti e dei servizi informatici da parte delle strutture trasferite.

Art. 5.

Beni immobili

1. Fino alla individuazione di altra idonea sistemazione e comunque non oltre il 30 giugno 2007, la Presidenza del Consiglio dei Ministri potrà utilizzare i locali, appar-

tenenti al Ministero dell'economia e delle finanze, dove attualmente hanno sede le strutture trasferite ai sensi dell'art. 1, comma 1, del presente decreto.

Art. 6.

Successione nei rapporti giuridici

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri subentra, salvo quanto diversamente previsto da disposizioni di legge, in tutti i rapporti giuridici, contratti, convenzioni e obbligazioni in atto subordinatamente al trasferimento, ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, delle risorse necessarie per lo svolgimento delle funzioni trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 181/2006, nonché per il funzionamento e l'organizzazione delle strutture trasferite ai sensi dell'art. 1, comma 1, del presente decreto.

2. I poteri di nomina nelle strutture trasferite ai sensi dell'art. 1, comma 1 e di designazione o indicazione di rappresentanti e/o delegati del Ministero dell'economia e delle finanze in organismi, comitati, enti, istituzioni, gruppi nazionali, comunitari ed internazionali per la rappresentanza degli interessi e/o lo svolgimento di compiti e funzioni del Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione si intendono trasferiti al Presidente del Consiglio dei Ministri nei limiti delle funzioni trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto-legge n. 181/2006.

Art. 7.

Disposizioni speciali per il personale non dirigente

1. Il personale non dirigente transitato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, può partecipare, purché in possesso degli ulteriori requisiti previsti dai bandi di concorso, alle procedure di passaggio tra le aree di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 maggio 2006.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede all'inquadramento dei dipendenti nella posizione economica superiore eventualmente acquisita all'esito delle procedure, nei limiti delle posizioni in organico trasferite e disponibili ai sensi del presente decreto.

3. Il personale non dirigente risultato idoneo nelle procedure di passaggio all'interno delle aree per le posizioni economiche C2 e B3 riguardanti le strutture trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1, comma 1, del presente decreto ed in servizio presso altri Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, inquadrabile a seguito di scorrimento delle graduatorie e sino alla loro scadenza, nella posizione economica per la quale ha concorso, nel caso si sia resa disponibile a seguito di pensionamenti o dimissioni dal servizio a qualsiasi titolo una posizione presso una delle strutture trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1, comma 1, del presente decreto, ricoperta da uno dei dipendenti vincitori nell'ambito della corrispondente procedura di passaggio all'interno delle aree, transita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri al momento dell'accettazione dell'inquadramento nella posizione economica superiore.

4. Il personale non dirigente transitato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, idoneo, nelle procedure di passaggio all'interno delle aree per le posizioni economiche C2 e B3 riguardanti gli altri Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, inquadrabile a seguito dello scorrimento delle graduatorie e sino alla loro scadenza nella posizione economica per la quale ha concorso, transita al Ministero dell'economia e delle finanze al momento dell'accettazione dell'inquadramento nella posizione economica superiore, in misura non eccedente rispetto ai trasferimenti di cui al precedente comma 3.

5. Per i dipendenti che conseguono la posizione economica superiore, in applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, il trattamento economico spettante, ai sensi del comma 25-*bis* dell'art. 1 del decreto-legge n. 181/2006, non può essere superiore a quello previsto per il personale trasferito presso le strutture di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, appartenente alla medesima posizione economica.

Art. 8.

Disposizioni transitorie

1. Con proprio decreto il Ministro dell'economia e delle finanze individua e trasferisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativamente alle strutture amministrative trasferite ai sensi dell'art. 1, comma 1, del presente decreto, le quote delle risorse certe del Fondo unico di amministrazione e dei Fondi dirigenti, nonché annualmente per l'anno 2006 e, pro quota, per il 2007 la parte delle risorse variabili dei predetti fondi.

2. Ai fine di assicurare l'invarianza della spesa e il mantenimento dei livelli retributivi in godimento, nel rispetto dell'art. 1, comma 25-*bis* del decreto-legge n. 181/2006, la determinazione della quota dei fondi del personale dirigente e non dirigente da trasferire è determinata secondo i criteri utilizzati alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

3. Con successivi provvedimenti, sulla scorta dell'espletamento delle procedure di cui al precedente art. 7 e al verificarsi delle condizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, vengono trasferite le relative, eventuali, risorse.

4. Il personale, dirigenziale e non, di cui all'allegato 6, in posizione di comando/assegnazione temporanea o fuori ruolo presso altre amministrazioni, appartenente al ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze e già in servizio presso le strutture trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1, comma 1, del presente decreto, alla scadenza dell'incarico, del comando/assegnazione o al termine della posizione di fuori ruolo, transita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Il personale, dirigenziale e non, di cui all'allegato 7 appartenente al ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze già in servizio presso le strutture trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed individuate ai sensi del presente decreto, assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministero medesimo, transita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri all'atto del

giuramento del nuovo Governo, salvo conferma ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'economia e delle finanze nel rispetto dell'invarianza della spesa procedono alla revisione delle rispettive dotazioni organiche nell'ambito dei processi di riorganizzazione previsti dal decreto-legge n. 181/2006 o attuativi di ulteriori disposizioni normative, tenendo anche conto del personale in posizione di comando o di fuori ruolo presso le strutture trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto.

7. Le unità di personale, dirigenziale e non, appartenenti al ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre amministrazioni, in posizione di comando o fuori ruolo presso le strutture trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono aggiuntive rispetto ai contingenti di cui agli articoli 9 e 9-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

Roma, 31 gennaio 2007

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2007
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 60

ALLEGATO 1
ai sensi dell'art. 1, comma 1

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono trasferite le strutture, gli uffici dirigenziali generali e non generali di seguito indicati:

1. Il Servizio centrale di segreteria del CIPE con relativa articolazione in uffici dirigenziali non generali e attribuzione di competenze:

Ufficio I. Attività amministrative propedeutiche e consequenziali alle deliberazioni del CIPE: coordinamento operativo delle strutture di supporto al CIPE previste dalla delibera 9 luglio 1998; attività relative alla registrazione e alla pubblicazione delle deliberazioni; archivio ufficiale e banca dati del CIPE; coordinamento nella trattazione di questioni attinenti rapporti pregressi della Segreteria del CIPE; predisposizione degli atti relativi alla programmazione del Servizio ed alla sua rendicontazione; organizzazione interna, determinazione dei fabbisogni e gestione delle risorse strumentali assegnate al Servizio; affari generali, servizi centralizzati e segreteria del direttore; coordinamento nella trattazione del contenzioso del Servizio; coordinamento dell'attività prelegislativa a supporto degli uffici del Servizio.

Ufficio II. Istruttoria per il CIPE, in collaborazione con l'Ufficio III del Servizio progetti, studi e statistiche, della programmazione e dei riparti per l'assegnazione di risorse nazionali e comunitarie per le aree sottoutilizzate; verifica dell'attuazione dei programmi, finanziati con le predette risorse, al fine di fornire al CIPE il necessario feedback informativo; istruttoria delle materie di competenza della prima e della quinta Commissione e supporto alle medesime.

Ufficio III. Supporto tecnico-amministrativo per le attività relative alle linee guida per i servizi di pubblica utilità di competenza del CIPE; politica tariffaria; cura dei rapporti tra il CIPE e il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), organo di consulenza costituito presso la Segreteria del CIPE; istruttoria di ogni altra attività attribuita al CIPE nelle materie di competenza.

Ufficio IV. Supporto tecnico-amministrativo per le materie attinenti a direttive, strumenti di agevolazione, piani e programmi di sviluppo nel settore agricolo, industriale, del turismo e della nuova occupazione, nonché della ricerca e innovazione tecnologica; istruttoria delle materie di competenza della seconda e della quarta Commissione e supporto alle medesime; istruttoria di ogni altra attività attribuita al CIPE nelle materie di competenza.

Ufficio V. Supporto tecnico-amministrativo per le materie relative a direttive ed ai piani e programmi nel settore delle costruzioni, delle infrastrutture materiali ed immateriali e delle grandi reti; istruttoria delle materie di competenza della terza Commissione e supporto alla medesima; istruttoria di ogni altra attività attribuita al CIPE nelle materie di competenza.

Ufficio VI. Supporto tecnico-amministrativo per le materie attinenti allo sviluppo sostenibile sotto il profilo della tutela ambientale, alla difesa del suolo e alle bonifiche; attività per lo sviluppo dei territori montani, predisposizione della relazione annuale sullo stato della montagna e supporto al Comitato interministeriale per la montagna (CTIM); istruttoria delle materie di competenza della sesta Commissione e supporto alla medesima; istruttoria di ogni altra attività attribuita al CIPE nelle materie di competenza.

Ufficio VII. Supporto tecnico-amministrativo per le materie attinenti alle politiche sociali, sanità, politiche abitative, istruzione e formazione professionale, previdenza e assistenza, sviluppo del terzo settore e delle attività sportive e culturali; interventi diretti a garantire pari opportunità sul piano economico e sociale per superare le diversità di genere, razza o religione; esame del contenzioso relativo alla sorveglianza del prezzo dei farmaci per il periodo antecedente al trasferimento delle competenze al Ministero della salute.

Ufficio VIII. Impostazione e gestione delle attività necessarie per la diffusione e lo sviluppo del Sistema Monitoraggio Investimenti Pubblici (MIP), istituito presso il CIPE dalla legge n. 144 del 1999, art. 1, e del correlato Sistema Codice Unico di Progetto (CUP), di cui alla legge n. 3 del 2003, art. 11; elaborazione di proposte al CIPE in merito allo sviluppo di tali sistemi; coordinamento delle attività di interfaccia tra il sistema CUP/MIP e gli altri sistemi di monitoraggio degli investimenti pubblici.

2) Il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS).

3) L'Unità tecnica finanza di progetto (UTFP) di cui all'art. 7 della legge 19 maggio 1999, n. 144.

4) La Segreteria tecnica della Cabina di Regia nazionale di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo dicembre 1997, n. 430 e all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61.

ALLEGATO 2

TABELLA 1

PERSONALE DA TRASFERIRE
AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 1

Qualifica	Totale trasferiti
DIR01F.	0
DIR01F.,articolo 19, decreto legislativo n. 165/2001	1
DIR02F.	6
DIR02F., articolo 19, decreto legislativo n. 165/2001	2
C3S	7
C3	9
C2	17
C1S	5
C1	2
B3S	3
B3	8
B2	26
B1	1
A1S	2
A1	0
Totale . . .	89

ALLEGATO 3

ELENCO AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 2

Qualifica	Dotazione organica
DIR01F.	1
DIR02F.	8
C3	24
C2	29
C1	19
B3	20
B2	17
B1	8
A1	5
Totale . . .	131

La dotazione organica trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata calcolata applicando alla dotazione organica dell'ex Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione la stessa proporzione esistente tra i presenti nelle strutture trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e i presenti nelle strutture destinate al Ministero per lo sviluppo economico, pari ad una percentuale per la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 19,17% calcolata sui dipendenti di ruolo.

ALLEGATO 4

TABELLA 1

ELENCO AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 3. INCARICHI DIRIGENZIALI CONFERITI AI SENSI DELL'ART. 19 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001

Posizione economica	Note decreto
DIR01F.	Incarico art. 19, decreto legislativo n. 165/2001
C3S	Incarico art. 19, decreto legislativo n. 165/2001
C3S	Incarico art. 19, decreto legislativo n. 165/2001

ALLEGATO 5

ELENCO AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 5 DEI CONTINGENTI RELATIVI ALLA SEGRETERIA TECNICA DELLA CABINA DI REGIA E DELL'UNITÀ TECNICA FINANZA DI PROGETTO (UTFP)

Struttura	Componenti	Riferimenti normativi
Segreteria tecnica - Cabina di regia	20	Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61, art. 6
Unità tecnica finanza di progetto	15	Legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 7

La Segreteria tecnica della Cabina di regia e l'UTFP sono disciplinate dalla normativa sopra richiamata per ciò che concerne i componenti. Detti organismi non hanno una dotazione organica propria né posti di funzione dirigenziale. I componenti, infatti, sono nominati direttamente con decreto ministeriale. Invece, la dotazione organica relativa al personale di ruolo assegnato ai citati organismi è ricompresa nella tabella di cui all'allegato 3.

ALLEGATO 6

TABELLA 1

ELENCO AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 4

Qualifiche	Struttura	Com. out	F.R. out	Totale
C3S	Segr. tecnica CdR		c/o PCM	1
C3	Serv. segr. CIPE	c/o Agenzia del farmaco		1
C2	Serv. segr. CIPE	c/o Alto Commiss. Anticorruz.		1
B3S	Serv. segr. CIPE	c/o MAE		1
			Totale . . .	4

ALLEGATO 7

TABELLA 1

ELENCO AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 5

Qualifiche	Struttura	IN UDDMM	Totale
B3S	Serv. Segr. CIPE	Dal 6 giugno 2006	1
		Totale . . .	1

07A02678

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 marzo 2007.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alle eccezionali precipitazioni nevose che hanno colpito il territorio della regione Basilicata nel periodo dal 25 al 30 gennaio 2005.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 2005, con il quale è stato dichiarato, fino al 28 febbraio 2006, lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali precipitazioni nevose che hanno colpito il territorio della regione Marche nel periodo dal 23 al 30 gennaio 2005 e il territorio della regione Basilicata nel periodo dal 25 al 30 gennaio 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 marzo 2006, con il quale è stato prorogato, fino al 1° marzo 2007, lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali precipitazioni nevose che hanno colpito il territorio della regione Basilicata nel periodo dal 25 al 30 gennaio 2005;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerata l'esigenza di prevedere un congruo periodo di proroga dello stato di emergenza al fine di consentire il completamento di tutte le iniziative necessarie al definitivo rientro nell'ordinario;

Vista la nota della regione Basilicata del 26 febbraio 2007, nella quale si chiede di prorogare lo stato d'emergenza in atto sul territorio della predetta regione;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2007;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto esposto in premessa, è prorogato, fino al 1° marzo 2008, lo stato di emergenza nel territorio della regione Basilicata in relazione alle eccezionali precipitazioni nevose verificatisi nel periodo dal 25 al 30 gennaio 2005.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2007

Il Presidente: PRODI

07A02630

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 27 novembre 2006.

Riconoscimento, al sig. Malerba Michele, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fiduciario commercialista.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n. 364, contenente la ratifica ed esecuzione dell'accordo tra Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Malerba Michele, nato l'11 marzo 1972 a Como (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Fiduciario commercialista» conseguito in Svizzera ai fini dell'iscrizione al «Registro dei revisori contabili» e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che il richiedente è in possesso della «Laurea in economia e commercio» conseguita presso l'«Università Cattolica del Sacro Cuore», di Milano (Italia) in data 12 aprile 1996 e della «Laurea in giurisprudenza» conseguita presso l'«Università degli studi dell'Insubria» di Varese (Italia) in data 10 ottobre 2005;

Preso atto che il sig. Malerba ha documentato il possesso dell'autorizzazione all'esercizio della professione di «fiduciario commercialista» rilasciata dal Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino in data 24 gennaio 2006;

Preso atto che, da attestazione della Autorità competente Svizzera, risulta che il richiedente ha il diritto di esercitare in Svizzera la professione di «fiduciario commercialista»;

Preso atto che il sig. Malerba ha dimostrato lo svolgimento in Italia del tirocinio triennale come revisore contabile concluso in data 13 dicembre 2000;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 28 settembre 2006;

Considerato il parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nel parere in atti datato 26 settembre 2006;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «revisore contabile» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Rilevato che, con specifico riferimento alla materia del diritto commerciale, gli esami universitari sostenuti dal sig. Malerba sono antecedenti alla riforma del diritto societario del 2003 per cui appare necessario includere tale materia tra quelle oggetto di prova attitudinale al fine di assicurare un aggiornamento al riguardo;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Malerba Michele, nato l'11 marzo 1972 a Como (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione al registro dei revisori contabili e l'esercizio della omonima professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova orale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

1) diritto commerciale (con particolare riferimento alla disciplina societaria);

2) diritto tributario;

3) deontologia professionale.

Art. 3.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 27 novembre 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare alla commissione esaminatrice istituita presso il registro dei revisori contabili ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 99/1998 domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione al registro dei revisori contabili.

07A02473

DECRETO 7 marzo 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Mehilli Ilenja, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Mehilli Ilenja, nata il 24 ottobre 1972 a Tirana (Albania), cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale albanese di «Avokat» rilasciato dalla «Camera nazionale degli avvocati d'Albania», cui la richiedente è iscritta dal 25 febbraio 2006 con licenza n. 2669, ai fini dell'accesso all'albo degli avvocati ed esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che la sig.ra Mehilli è in possesso del titolo accademico di «Dottore in Giurisprudenza» conseguito presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma in data 16 luglio 2004, riconosciuto dal Ministero dell'istruzione e della scienza albanese con provvedimento datato 11 luglio 2005;

Preso atto che la richiedente documenta lo svolgimento del prescritto biennio di compiuta pratica forense, come da certificato di compiuta pratica rilasciato dal consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma in data 19 ottobre 2006, nonché il conseguimento del Master universitario di 2° livello in «Giurisdizioni

internazionali» conseguito presso l'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» di in data 15 novembre 2005;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 14 dicembre 2006;

Visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale forense nella nota in atti del 14 dicembre 2006;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Visti l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modifiche, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata dalla questura di Roma a tempo indeterminato dal 20 dicembre 2002;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Mehilli Ilenja, nata il 24 ottobre 1972 a Tirana (Albania), cittadina albanese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato all'espletamento di una prova attitudinale (da svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso, da un'esame orale sulle materie specificate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 7 marzo 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame orale verte su: 1) caso pratico in diritto processuale civile o diritto processuale penale o diritto amministrativo processuale a scelta del candidato; 2) elementi di diritto civile o diritto penale o diritto amministrativo sostanziale a scelta del candidato; 3) deontologia ed ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

07A02471

DECRETO 7 marzo 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Berdaxagar Giacinti Mirella Irina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive integrazioni, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli e successive integrazioni;

Vista l'istanza della sig.ra Berdaxagar Giacinti Mirella Irina nata a Buenos Aires (Argentina) il 24 settembre 1979, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogada» di cui è in possesso, conseguito in Argentina presso la «Universidad de Buenos Aires» (Argentina) in data 30 giugno 2005 e rilasciato il 31 ottobre 2005, ai fini dell'accesso all'albo degli avvocati in Italia e dell'esercizio della omonima professione;

Considerato che la richiedente è iscritta al «Colegio Pùblico de Abogados de la Capital Federal» di Buenos Aires (Argentina) dal 29 giugno 2006;

Rilevato, altresì, che la sig.ra Berdaxagar ha documentato il possesso del titolo accademico di «Traductora Pùblica en Idioma Italiano» conseguito presso l'«Universidad del Museo Social Argentino» di Buenos Aires (Argentina) in data 27 dicembre 2001 e rilasciato in data 10 aprile 2002;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 gennaio 2007;

Considerato il parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 25 gennaio 2007;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Berdaxagar Giacinti Mirella Irina, nata a Buenos Aires (Argentina) il 24 settembre 1979, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogada» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:

1) diritto civile;
2) diritto processuale civile;
3) diritto penale;
4) diritto processuale penale;
5) diritto amministrativo;
6) diritto costituzionale;
7) diritto del lavoro;
8) diritto commerciale;
9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 7 marzo 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su: 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una a scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

07A02474

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 19 marzo 2007.

Proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2007.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Visto il proprio decreto del 30 novembre 2006, emanato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2007 è stato differito al 31 marzo 2007;

Vista la richiesta pervenuta da parte dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.) di un ulteriore differimento del predetto termine, in relazione alle difficoltà di approvazione del bilancio per i vincoli derivanti dall'applicazione della disciplina del patto di stabilità interno per l'anno 2007;

Ritenuto che appare necessario ed urgente prorogare ulteriormente il termine della deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2007;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 15 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2007 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 30 aprile 2007.

Roma, 19 marzo 2007

Il Ministro: AMATO

07A02699

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 marzo 2007.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a duecentosettantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 marzo 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 20.519 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 30 marzo 2007 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso

denominati BOT) a 272 giorni con scadenza 27 dicembre 2007 fino al limite massimo in valore nominale di 2.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo isti-

tuito presso la Consob, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 27 marzo 2007. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2007.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239,

e successive modifiche ed integrazioni, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A02766

DECRETO 22 marzo 2007.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 marzo 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 20.519 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 30 marzo 2007, l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 182 giorni con scadenza 28 settembre 2007 fino al limite massimo in valore nominale di 8.750 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 14 e 15 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 16 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato

decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad Euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 27 marzo 2007. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2007.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Ultimate le operazioni di assegnazione dei BOT con durata semestrale, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al prezzo minimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collo-

camento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 28 marzo 2007.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al prezzo medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un prezzo diverso vengono aggiudicate al descritto prezzo medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad Euro 1.500.000; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato nessuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 16.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A02767

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 13 marzo 2007.

Integrazioni e modifiche al decreto direttoriale 15 gennaio 2007, recante approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave; e in particolare il titolo VIII - Esplosivi, articoli da 297 a 303;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 aprile 1979, recante norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro all'impiego estrattivo, ai sensi dell'art. 687 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, modificato con decreti ministeriali 21 febbraio 1996 e 23 giugno 1997;

Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, e in particolare l'art. 32, comma 1, ai sensi del quale l'iscrizione all'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive avviene a seguito del versamento di un canone annuo;

Visto il decreto direttoriale 15 gennaio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 29 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 28 del 3 febbraio 2007, recante approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2007;

1. Vista l'istanza del 9 gennaio 2007 con la quale la società Palmarini Augusto & C. Srl chiede il riconoscimento di idoneità all'impiego nelle attività estrattive dell'esplosivo da mina denominato «AP-ACTION 1» prodotto dalla società Nitron S.A. di Krupski Mlyn, Polonia;

Visto che la società Palmarini ha trasmesso, per detto prodotto, la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione delle prove da parte dell'organismo notificato polacco GIG all'atto dell'esame CE del tipo previsto dalla direttiva comunitaria 93/15/CEE;

Visto che le prove effettuate dal suddetto organismo notificato e documentate dalla società Palmarini sono valutate adeguate a verificare la conformità dell'esplosivo in questione ai requisiti di cui all'art. 4 del citato decreto ministeriale 21 aprile 1979, per la rispettiva sottoclasse di appartenenza;

Visto il versamento di 50,00 euro sul capitolo 3592, art. 17, del bilancio di entrata del Ministero dello sviluppo economico, effettuato dalla società Palmarini presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Lecce in data 17 gennaio 2007 per l'iscrizione all'elenco degli esplosivi riconosciuti idonei per l'impiego nelle attività estrattive per l'anno 2007 dell'esplosivo sopra descritto;

1.1. Vista l'istanza in data 16 gennaio 2007, con la quale la società Palmarini Augusto & C. Srl chiede di essere iscritta in elenco come importatrice dei prodotti esplodenti denominati «Poladyn 31 ECO», «Nitrocord 12», «Nitrocord 20», «Nitrocord 40», «Nitrocord 80» e «Nitrocord 100», già riconosciuti idonei ed iscritti in elenco in titolo ad altra società, per i quali la stessa ha versato, in data 19 gennaio 2007, il canone di iscrizione di 300,00 euro per l'anno 2007;

2. Vista la nota del 20 febbraio 2007 con la quale la società Palmarini Augusto & C. Srl ha trasmesso le dichiarazioni degli organismi notificati BAM (Germania) dell'11 gennaio 2007 e GIG (Polonia) del 31 gennaio 2007, attestanti la fusione delle società polacche Nitron S.A. ed Erg Bierun S.A. nella nuova società Nitroerg S.A. di Bierun, Polonia;

3. Vista la nota dell'11 gennaio 2007 con la quale la società UEE Italia Srl chiede la modifica delle denominazioni di 3 prodotti esplodenti, fabbricati dalla medesima società e già iscritti in elenco, a seguito della modifica apportata ai relativi marchi CE dall'organismo spagnolo LOM notificato ai sensi della direttiva comunitaria 93/15/CEE;

4. Vista la nota della società Pravisani Spa del 14 febbraio 2007 con la quale comunica di non voler versare il canone per l'anno 2007 per i 19 prodotti di cui all'art. 4, intestati alla società Medex Srl acquisita dalla Pravisani Spa in data 21 aprile 2006, ed iscritti nell'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive;

Vista la nota della società Monetti Srl del 12 gennaio 2007 con la quale comunica di non voler mantenere in elenco l'accenditore denominato «2004 A00 N28B»;

Ritenuta opportuna l'emanazione di un provvedimento che integri e modifichi il decreto direttoriale 15 gennaio 2007 recante approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Prodotti intestati alla Palmarini Augusto & C. Srl

1. L'esplosivo da mina AP ACTION 1, prodotto dalla società Nitron S.A. di Krupski Mlyn, Polonia (codice società: NIP) ed intestato alla società Palmarini Augusto & C. Srl (codice società: PAL), è riconosciuto idoneo all'impiego nelle attività estrattive.

2. L'esplosivo di cui al comma 1 è iscritto nell'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive nella sezione 1ª, classe A e nella sottoclasse a. Allo stesso è attribuito il seguente codice del Ministero dello sviluppo economico:

Tabella 1a

Denominazione	Codice MAP	Produttore/Importatore/ Rappresentante autorizzato
AP-ACTION 1	1Aa 2206	NIP (import. PAL)

3. La società Palmarini Augusto & C. Srl (codice società: PAL) è iscritta come importatrice dei prodotti di cui alla seguente tabella 1b, già riconosciuti idonei ed iscritti in elenco. Pertanto l'elenco è modificato come segue:

Tabella 1b

Denominazione	Codice MAP	Produttore/Importatore/ Rappresentante autorizzato
Poladyn 31 ECO	1Aa 2198	NIP (r.a. MDX), NIP (import. PAL)
Nitrocord 12	2F 1084	NIP (r.a. MDX), NIP (import. PAL)
Nitrocord 20	2F 1085	NIP (r.a. MDX), NIP (import. PAL)
Nitrocord 40	2F 1086	NIP (r.a. MDX), NIP (import. PAL)
Nitrocord 80	2F 1087	NIP (r.a. MDX), NIP (import. PAL)
Nitrocord 100	2F 1088	NIP (r.a. MDX), NIP (import. PAL)

Art. 2.

Prodotti fabbricati dalla Nitroerg S.A., Polonia

1. A seguito della fusione delle società polacche Nitron S.A. (codice società: NIP) ed Erg Bierun S.A. (codice società: ZTS), i prodotti esplodenti di cui alla seguente tabella 2, già riconosciuti idonei ed iscritti in elenco a nome delle medesime società, sono assegnati alla nuova società Nitroerg S.A. di Bierun, Polonia (cui è attribuito il codice società NEP). Pertanto l'elenco è modificato come segue:

Tabella 2

Denominazione	Codice MAP	Produttore/Importatore/ Rappresentante autorizzato
Poladyn 31 ECO	1Aa 2198	NEP (r.a. MDX), NEP (import. PAL)
Ergodyn 30 E	1Aa 2204	NEP (import. SEI)
AP-ACTION 1	1Aa 2206	NEP (import. PAL)
Nitrocord 12	2F 1084	NEP (r.a. MDX), NEP (import. PAL)
Nitrocord 20	2F 1085	NEP (r.a. MDX), NEP (import. PAL)
Nitrocord 40	2F 1086	NEP (r.a. MDX), NEP (import. PAL)
Nitrocord 80	2F 1087	NEP (r.a. MDX), NEP (import. PAL)
Nitrocord 100	2F 1088	NEP (r.a. MDX), NEP (import. PAL)

Art. 3.

Prodotti intestati alla UEE Italia Srl

1. Le denominazioni CE dei prodotti esplodenti di cui alla seguente tabella 3, fabbricati dalla società UEE Italia Srl (codice società: UEI) e già iscritti in elenco, sono modificate come segue:

Tabella 3

Denominazione	Codice MAP	Produttore/Importatore/ Rappresentante autorizzato
Cava 1 a Denominazione CE (KAM): Cava 1 a S Denominazione CE (UEI): Cava 1 a UEE	1Aa 2023	UEI, PRA, KAM (import. PRA), VAS
Cava Extra 2 a Denominazione CE (KAM): Cava Extra 2 a S Denominazione CE (UEI): Cava Extra 2 a UEE	1Ab 0032	UEI, PRA, KAM (import. PRA), VAS
V.E. 5 Denominazione CE (KAM): V.E. 5 S Denominazione CE (UEI): V.E. 5 UEE	1Aa 2126	UEI, PRA, KAM (import. PRA), VAS, FRE

Art. 4.

Cancellazione dall'elenco

1. Per espressa volontà dei produttori, degli importatori o dei rappresentanti autorizzati, i prodotti, o i soli intestatari dei prodotti, di cui alla seguente tabella 4 sono cancellati dall'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive di cui al decreto direttoriale 15 gennaio 2007.

Tabella 4

Denominazione	Codice MAP	Produttore/Importatore/ Rappresentante autorizzato
Emulgit 42 GP	1Aa 2193	WSG (r.a. MDX)
Emulgit 82 GP	1Aa 2194	WSG (r.a. MDX)
Prillex 1	1Aa 2195	WSG (r.a. MDX)
Poladyn 31 ECO	1Aa 2198	NEP (r.a. MDX)
TNT-Booster T (500, 1.000 e 1.500 g)	1Aa 2201	NCP (import. MDX)
Walonit W	1Aa 2202	SSG (import. MDX)
Emulgit 42 G	1Ab 0270	WSG (r.a. MDX)
Emulgit LWC AI	1Ab 0271	WSG (r.a. MDX)
Hanal 1 U	1Ab 0272	WSG (r.a. MDX)
Emulgit RPT	1Ab 0273	WSG (r.a. MDX)
0-HU	2Bc 1010	ADC (import. MDX)
DEM-HU. Tempi da 1 a 20 con intervallo di 25 ms e tempi da 21 a 30 con intervallo di 50 ms	2Bc 2013	ADC (import. MDX)
DED-HU. Tempi da 1 a 16, 18, 20, 22, 24 con intervallo di 250 ms e 500 ms.	2Bc 3011	ADC (import. MDX)
DEP-HU. Tempi da 1 a 12 con intervallo di 500 ms.	2Bc 3012	ADC (import. MDX)
Nitrocord 12	2F 1084	NEP (r.a. MDX)
Nitrocord 20	2F 1085	NEP (r.a. MDX)
Nitrocord 40	2F 1086	NEP (r.a. MDX)
Nitrocord 80	2F 1087	NEP (r.a. MDX)
Nitrocord 100	2F 1088	NEP (r.a. MDX)
2004 A00 N28B	3D 0012	DAV (import. MON)

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Roma, 13 marzo 2007

Il direttore generale: ROMANO

07A02562

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

PROVVEDIMENTO 2 marzo 2007.

Iscrizione della denominazione «Sardegna» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI

Visto il regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (CE) n. 148/2007 della Commissione del 15 febbraio 2007, la denominazione «Sardegna» riferita alla categoria delle materie grasse (burro, margarina, oli, ecc.), è iscritta quale denominazione di origine protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/06;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della denominazione di origine protetta «Sardegna», affinché le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio italiano;

Provvede

alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della denominazione di origine protetta «Sardegna», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 148/2007 del 15 febbraio 2007.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Sardegna» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione «Denominazione di origine protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 2 marzo 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

SCHEDA RIEPILOGATIVA
REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO
«SARDEGNA» N. NAZIONALE DEL FASCICOLO: 4/2003
(N. CE:)
DOP (X) - I.G.P. ( )

La presente scheda costituisce una sintesi redatta a scopo informativo. Per un'informazione completa, gli interessati e in particolare i produttori della D.O.P in questione sono invitati a consultare la versione integrale del disciplinare a livello nazionale oppure presso i Servizi competenti della Commissione europea.

1. Servizio competente dello Stato membro:

nome: Ministero delle politiche agricole e forestali;

indirizzo: via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma;

tel.: 06 4819968 - fax 06-42013126;

e-mail: QTC3@politicheagricole.it

2. Associazione richiedente.

2.1. Nome:

1) L.A.R.P.O. - Libera Associazione Regionale Produttori Olivicoli;

2) A.P.P.O.O. - Associazione Provinciale Produttori Olivicoli di Oristano;

3) A.P.P.O.S. - Associazione Provinciale Produttori Olivicoli Sassari;

4) A.R.P.OL. - Associazione Regionale Produttori Olivicoli;

5) A.P.P.O.N. - Associazione Provinciale Produttori Olivicoli di Nuoro;

6) A.P.P.O.C. - Associazione Provinciale Produttori Olivicoli Cagliari;

7) Associazione Regionale Olivicoltori Sardi.

2.2. Indirizzo:

1) Piazza Roma, Pal. Sotico - 09170 Oristano;

2) via Cavour, 6 - 09170 Oristano;

3) via Budapest, 10/A - 07100 Sassari;

4) via XX Settembre, 25 - 09125 Cagliari;

5) via Alghero, 3 - 08100 Nuoro;

6) via Sassari, 3 III p. - 09123 Cagliari;

7) via Emiciclo Garibaldi, 16 - 07100 Sassari.

2.3. Composizione: produttori/trasformatori (X) altro ( ).

3. Tipo di prodotto: classe 1.5 Olio extravergine di oliva.

4. Descrizione del disciplinare:

(sintesi delle condizioni di cui all'art. 4, par. 2).

4.1. Nome: «Sardegna».

4.2. Descrizione:

Olio extra vergine di oliva con le seguenti caratteristiche chimiche ed organolettiche:

acidità in acido oleico $\leq$ 0,5%;

panel test e altri parametri > = 7 e comunque nel rispetto della normativa vigente;

numero di perossidi $\leq$ 15;

polifenoli $\geq$ 100 ppm;

tocoferoli $\geq$ 100 ppm;

colore: da verde a giallo con variazioni cromatiche nel tempo;

odore: fruttato;

sapore: fruttato con sentori di amaro e di piccante.

4.3. Zona geografica:

la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Sardegna» interessa il territorio amministrativo dei comuni nella provincia di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari indicati nel disciplinare di produzione e situati nella regione Sardegna.

4.4. Prova dell'origine:

la coltivazione dell'olivo in Sardegna risale ad epoche remote in quanto specie autoctona, facente parte della flora spontanea dell'isola. Il rinvenimento di navi puniche e romane contenenti anfore di vino ed olio sono la testimonianza che vi era già a quell'epoca un fiorente traffico del prodotto. Il diffondersi degli ordini religiosi, in particolare dopo il mille, portò ad incrementare la coltivazione dell'olivo nell'isola. A questo proposito, si hanno diverse attestazioni dell'opera degli ordini monastici che si erano insediati nell'isola. Durante il lungo periodo di dominazione spagnola la coltivazione dell'olivo continuò ad estendersi in virtù di precisi provvedimenti che imponevano, tra l'altro, l'obbligo per ogni cittadino di innestare almeno dieci olivastri all'anno, pena il pagamento di 40 soldi ai contravventori; gli alberi restavano di proprietà di chi li innestava. Negli stessi anni, giunsero dalla Spagna alcuni innestatori con il compito di preparare in loco degli istruttori con l'incarico di diffondere la tecnica dell'innesto. Inoltre, i proprietari con più di 500 piante di olivo erano tenuti a costruire una macina per l'estrazione dell'olio. Non fu solo la dominazione spagnola ad adottare provvedimenti a favore dell'olivicoltura ma anche i Re sabaudi incoraggiarono la coltivazione dell'olivo introducendo una serie di norme, tra le quali l'obbligo di delimitare i terreni con alberi di olivo e di innestare gli alberi selvatici entro tre anni. Nel 1806 furono promulgate le prime leggi che favorivano gli agricoltori, dediti all'innesto ed alla piantagione degli oliveti, con facilitazioni e premi. Le azioni svolte a favore dell'olivicoltura produssero l'effetto che all'esposizione del 1901 a Cagliari parteciparono 12 produttori-imbottigliatori della Sardegna. Anche negli anni più recenti l'olivicoltura regionale ha ricevuto particolare attenzione rientrando in specifici programmi di interventi per favorirne lo sviluppo ed il miglioramento.

Al fine di garantire la tracciabilità l'organismo di controllo terrà un elenco aggiornato degli oliveti, dei frantoiani e degli imbottigliatori.

4.5. Metodo di ottenimento:

il processo produttivo è sinteticamente il seguente. La denominazione di origine protetta «Sardegna» è riservata all'olio extra-vergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti nell'oliveto, da sole o congiuntamente, per almeno l'80%: Bosana, Tonda di Cagliari, Nera (Tonda) di Villacidro, Semidana e i loro sinonimi; al restante 20% concorrono le varietà minori presenti nel territorio. Per gli oliveti idonei alla produzione di olio extravergine di oliva D.O.P. «Sardegna» è ammessa una produzione massima di olive di 120 ql/ha. La resa massima delle olive in olio è del 22%. La raccolta delle olive deve avvenire ad uno stadio di maturazione ottimale, entro un arco di tempo compreso tra l'inizio della invasatura e non oltre il 31 gennaio. I sistemi di raccolta ammessi sono: la «brucatura dalla pianta» e la raccolta con mezzi meccanici. Le olive raccolte dovranno essere trasportate e conservate in idonei contenitori aerati atti a garantire la qualità originaria, in ambienti freschi e ben areati, al riparo dall'acqua, dal vento, dai rischi di gelate e lontano da odori sgradevoli; le olive devono essere molite entro due giorni dalla raccolta. L'estrazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Sardegna» deve avvenire nei luoghi di produzione, in frantoi riconosciuti sulla base della normativa vigente, siti nei comuni indicati al punto 4.3 e soltanto con processi meccanici e fisici atti a garantire la conservazione delle caratteristiche originarie del frutto ed a conferire al prodotto la migliore qualità organolettica. La temperatura massima di gramolazione consentita è pari a 30 ºC; la durata massima della gramolazione consentita è pari a 75 minuti. I soggetti che intendono produrre la denominazione d'origine protetta «Sardegna» devono attenersi al rigoroso rispetto del disciplinare depositato presso l'Unione europea.

Al fine di garantire la tracciabilità ed il controllo del prodotto, le operazioni di estrazione dell'olio, ed imbottigliamento sono effettuate nell'ambito nella zona indicata al punto 4.3. Le ragioni per le quali anche l'operazione di imbottigliamento è effettuata nella zona delimitata derivano dalla necessità di salvaguardare le caratteristiche peculiari e la qualità dell'olio, garantendo che il controllo effettuato dall'organismo terzo avvenga sotto la vigilanza dei produttori interessati. Per questi ultimi, la denominazione di origine protetta riveste una importanza decisiva ed offre, in linea con gli obiettivi e l'orientamento del medesimo regolamento, un'occasione di integrazione del reddito. Inoltre, tale operazione è tradizionalmente effettuata nella zona geografica delimitata.

4.6. Legame:

le proprietà e le caratteristiche qualitative dell'olio «Sardegna» sono strettamente riconducibili all'ambiente pedoclimatico tipico mediterraneo, di cui la Sardegna è esempio, il quale risponde perfettamente alle esigenze termiche dell'olivo. La specie, infatti, è presente in tutta l'isola ed alla sua coltivazione è interessato il 95% dei comuni della Sardegna. L'ambiente favorevole alla specie ha contribuito a diffondere e differenziare diverse varietà autoctone. Uno specifico studio ha elencato diciotto varietà sarde di olivo, costituendo un patrimonio genetico naturale molto importante. Le piogge sono concentrate nel periodo autunnale e primaverile con lunghi intervalli siccitosi durante il periodo estivo. La piovosità media delle aree olivate è di 550/600 mm all'anno con valori minimi nella zona di Cagliari e massimi nella zona di Bosa. Le temperature hanno andamento stagionale, con massimi nel periodo estivo in coincidenza con l'aumento ponderale dei frutti e il processo di inolizione. Ciò concorre a creare una stagione arida che esercita notevole influenza sul ciclo di fruttificazione d'ulivo. I terreni sono a giacitura prevalentemente collinare. La vita delle popolazioni locali è da sempre collegata alla coltivazione dell'olivo e la dimostrazione della stretta correlazione sono i diverse provvedimenti a favore dell'espansione dell'olivicoltura che di fatto hanno caratterizzato ed influenzato l'andamento socio economico della regione. L'olio prodotto nella regione ha raggiunto alti livelli qualitativi conseguendo numerosi riconoscimenti nei diversi concorsi a cui hanno partecipato i produttori. Tali attestazioni hanno contribuito all'affermazione e notorietà della denominazione che da alcuni decenni è presente sui mercati europei con ottimi risultati.

4.7. Struttura di controllo:

il controllo sulla conformità del prodotto verrà svolto dai consorzi:

— Consorzio Interprovinciale per la frutticoltura (provincia di Cagliari, Nuoro e Oristano, indirizzo: via Carloforte, 51 - 09100 Cagliari;

— Consorzio provinciale per la frutticoltura (provincia di Sassari), indirizzo: Viale Adua, 2C - 07100 Sassari.

4.8. Etichettatura:

in etichetta deve comparire la dicitura denominazione di origine protetta «Sardegna» e deve essere riportato, a caratteri chiari ed indelebili, il logo della D.O.P costituito da un'oliva dalla quale stilla una goccia d'olio che, con le foglie dell'ulivo, stilizza la testa di un asinello, simbolo della produzione olearia della Sardegna. Le specifiche del logo sono riportate nel disciplinare di produzione. L'immissione al consumo deve avvenire in recipienti di capacità non superiori a litri 5.

4.9. Condizioni nazionali:

Parte riservata alla commissione.

N. CE: ....

Data di ricevimento del fascicolo integrale: ....

Disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Sardegna»

Art. 1.

La denominazione di origine protetta «Sardegna» è riservata all'olio extravergine di oliva estratto nelle zone di cui all'art. 2 da olive prodotte in aziende iscritte nell'elenco degli oliveti di produzione a D.O.P. che rispondano alle condizioni ed ai requisiti fissati dalle norme vigenti e da quelle stabilite dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

1) La zona di coltura delle olive destinate alla produzione dell'olio D.O.P. «Sardegna» comprende i territori dei seguenti comuni:

Provincia di Cagliari:

Arbus, Armungia, Assemini, Ballao, Barrali, Barumini, Buggerru, Burcei, Cagliari, Calasetta, Capoterra, Carbonia, Carloforte, Castiadas, Collinas, Decimomannu, Decimoputzu, Dolianova, Domus de Maria, Domusnovas, Donori, Elmas, Fluminimaggiore, Furtei, Genuri, Gesico, Gesturi, Giba, Goni, Gonnesa, Gonnosfanadiga, Guamaggiore, Guasila, Guspini, Iglesias, Las Plassas, Lunamatrona, Mandas, Maracalagonis, Masainas, Monastir, Monserrato, Muravera, Musei, Narcao, Nuraminis, Nuxis, Ortacesus, Pabillonis, Pauli Arbarei, Perdaxius, Pimentel, Piscinas, Portoscuso, Pula, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Samassi, Samatzai, San Basilio, San Gavino Monreale, San Giovanni Suergiu, San Nicolò Gerrei, San Sperate, San Vito, Sanluri, Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, Sant'Andrea Frius, Santadi, Sardara, Sarroch, Segariu, Selargius, Selegas, Senorbì, Serdiana, Serramanna, Serrenti, Siliqua, Sestu, Settimo San Pietro, Setzu, Siddi, Silius, Sinnai, Siurgus Donigala, Soleminis, Suelli, Teulada, Tratalias, Tuili, Turri, Ussana, Ussaramanna, Uta, Vallermosa, Villa San Pietro, Villacidro, Villamar, Villamassargia, Villanovaforru, Villanovafranca, Villaperuccio, Villaputzu, Villasalto, Villasimius, Villasor, Villaspeciosa.

Provincia di Oristano:

Abbasanta, Aidomaggiore, Albagiara, Ales, Allai, Arborea, Ardauli, Assolo, Asuni, Baradili, Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Bidonì, Bonarcado, Boroneddu, Busachi, Cabras, Cuglieri, Curcuris, Fordongianus, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Masullas, Marrubiu, Milis, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Narbolia, Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Nurachi, Nureci, Ollastra Simaxis, Oristano, Palmas Arborea, Pau, Paulilatino, Pompu, Riola Sardo, Ruinas, Samugheo, San Nicolò d'Arcidano, Santa Giusta, Santu Lussurgiu, San Vero Milis, Scano Montiferro, Sedilo, Seneghe, Senis, Sennariolo, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simala, Simaxis, Sini, Siris, Soddi, Solarussa, Sorradile, Tadasuni, Terralba, Tramatza, Tresnuraghes, Ulà Tirso, Uras, Usellus, Villanova Truschedu, Villa Sant'Antonio, Villaurbana, Villa Verde, Zeddiani, Zerfaliu.

Provincia di Nuoro:

Aritzo, Arzana, Atzara, Austis, Barisardo, Baunei, Birori, Bitti, Bolotana, Borore, Bortigali, Bosa, Budoni, Cardedu, Dorgali, Dualchi, Elini, Escalaplano, Escolca, Esterzili, Flussio, Gadoni, Gairo, Galtellì, Gavoi, Genoni, Gergei, Girasole, Ilbono, Irgoli, Isili, Jerzu, Laconi, Lanusei, Lei, Loceri, Loculi, Lodè, Lotzorai, Lula, Macomer, Magomadas, Mamoiada, Meana Sardo, Modolo, Montresta, Noragugume, Nuoro, Nuragus, Nurallao, Nurri, Oliena, Olzai, Onani, Onifai, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orosei, Orotelli, Orroli, Ortueri, Orune, Osini, Ottana, Ovodda, Perdasdefogu, Posada, Sadali, San Teodoro, Sagama, Sarule, Serri, Seui, Seulo, Silanus, Siniscola, Sindia, Sorgono, Suni, Talana, Tertenia, Teti, Tiana, Tinnura, Tonara, Torpè, Tortolì, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Villagrande Strisaili, Villanovatulo, Villanova Strisaili.

Provincia di Sassari:

Aggius, Aglientu, Alghero, Anela, Ardara, Arzachena, Badesi, Banari, Benetutti, Berchidda, Bessude, Bonnanaro, Bono, Bonorva, Bortigiadas, Borutta, Bottida, Buddusò, Bultei, Bulzi, Burgos, Calangianus, Cargeghe, Castelsardo, Cheremule, Chiaramonti, Codrongianus, Cossoine, Erula, Esporlatu, Florinas, Giave, Golfo Aranci, Illorai, Ittireddu, Ittiri, Laerru, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Luras, Mara, Martis, Monteleone Rocca Doria, Monti, Mores, Muros, Nughedu di San Nicolò, Nule, Nulvi, Olbia, Olmedo, Oschiri, Osilo, Ossi, Ozieri, Padria, Padru, Palau, Pattada, Perfugas, Ploaghe, Pozzomaggiore, Porto Torres, Putifigari, Romana, Sant'Antonio di Gallura, Santa Teresa Gallura, Sassari, Sedini, Semestene, Sennori, Siligo, Sorso, Telti, Tempio Pausania, Terqu, Thiesi, Torralba, Tula, Tissi, Trinità d'Agultu e Vignola, Uri, Usini, Valledoria, Viddalba, Villanova Monteleone.

Art. 3.

La denominazione di origine protetta «Sardegna» è riservata all'olio extra-vergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti nell'oliveto, da sole o congiuntamente, per almeno l'80%: Bosana, Tonda di Cagliari, Nera (Tonda) di Villacidro, Semidana e i loro sinonimi; al restante 20% concorrono le varietà minori presenti nel territorio, che comunque non incidono sulle caratteristiche finali del prodotto.

In ogni caso le caratteristiche chimiche ed organolettiche dell'olio extra vergine di oliva D.O.P. risultano omogenee come da art. 9.

Art. 4.

Le condizioni pedoclimatiche e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio a denominazione di origine protetta «Sardegna», di cui all'art. 1, devono essere quelle specificate per le zone di produzione al successivo art. 5 atte a conferire alle olive e all'olio le specifiche tradizionali caratteristiche qualitative.

Art. 5.

Nella zona di produzione dell'olio a denominazione d'origine protetta «Sardegna» l'andamento climatico risponde perfettamente alle esigenze tipiche della specie che trova il suo particolare areale nell'ambiente mediterraneo di cui la Sardegna è tipico esempio. Le piogge sono concentrate nel periodo autunnale e primaverile con lunghi intervalli siccitosi durante il periodo estivo. La pluviometria media delle aree olivetate è di circa 550/600 mm all'anno.

Le temperature hanno andamento stagionale, con i massimi nel periodo estivo in coincidenza con l'aumento ponderale dei frutti e il processo di inolizione. Ciò concorre a creare una stagione arida che esercita notevole influenza sul ciclo di fruttificazione dell'ulivo.

I terreni olivetani compresi nei comuni di cui all'art. 2, prevalentemente a giacitura collinare, sono ritenuti idonei a conferire le caratteristiche specifiche delle produzioni di olio extravergine di oliva D.O.P. Sardegna.

Il substrato di coltura delle aree di produzione è, in ogni caso, tale da consentire una efficiente coltivazione dell'olio e conferire un'adeguata omogeneità e caratterizzazione del prodotto.

Per la lotta ai parassiti dell'olivo vengono seguite le tecniche della lotta guidata; le erbe infestanti vengono controllate con la tecnica dell'aridocoltura e, sempre nel rispetto dei principi della lotta guidata, talvolta si ricorre all'uso di erbicidi.

Art. 6.

Per gli oliveti idonei alla produzione di olio extravergine di oliva D.O.P. «Sardegna» è ammessa una produzione massima di olive di 120 ql/ha. La resa massima delle olive in olio è del 22%.

Art. 7.

La raccolta delle olive deve avvenire ad uno stadio di maturazione ottimale, entro un arco di tempo compreso tra l'inizio della invaiatura e non oltre il 31 gennaio. I sistemi di raccolta ammessi sono:

la «brucatura» dalla pianta;

la raccolta con mezzi meccanici.

In ogni caso, saranno escluse le tecniche, comunque eseguite, che prevedono la raccattatura delle drupe cadute al suolo. È vietato l'uso di prodotti di abscissione.

Le olive raccolte dovranno essere trasportate e conservate in idonei contenitori aerati atti a garantire la qualità originaria, in ambienti freschi e ben aerati, al riparo dall'acqua, dal vento, dai rischi di gelate e lontano da odori sgradevoli; devono essere molite entro due giorni dalla raccolta.

Art. 8.

L'estrazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Sardegna» deve avvenire nei luoghi di produzione, in frantoi riconosciuti sulla base della normativa vigente, siti nei comuni indicati all'art. 2 e soltanto con processi meccanici e fisici atti a garantire la conservazione delle caratteristiche originarie del frutto ed a conferire al prodotto la migliore qualità organolettica.

È vietato il ricorso a prodotti ad azione chimica o biochimica (enzimi) o meccanica (talco) durante la trasformazione delle olive in olio. È vietato il metodo di trasformazione noto come ripasso. La temperatura massima di gramolazione consentita è pari a 30 ºC; la durata massima della gramolazione consentita è pari a 75 minuti.

Art. 9.

L'olio a denominazione di origine protetta «Sardegna» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

Acidità in acido oleico	≤ 0,5%
Numero di perossidi	≤ 15
Polifenoli totali ppm	≥ 100
Tocoferoli ppm	≥ 100
Colore	Dal verde al giallo con variazione cromatica nel tempo
Odore	Di fruttato
Sapore	Di fruttato con sentori di amaro e di piccante
Panel test e altri parametri	≥ 7 e comunque nella norma vigente

Gli esami chimico-fisici ed organolettici dovranno essere effettuati secondo le metodiche di cui al regolamento C.E. n. 2568/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10.

Alla denominazione di origine protetta «Sardegna» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore», «genuino».

È tuttavia consentito l'uso di nomi di fattorie e di aziende purché non abbiano significato laudativo né siano tali da trarre in inganno il consumatore; detti eventuali riferimenti dovranno essere riportati in etichetta in dimensione dimezzata rispetto ai caratteri con cui viene trascritta la D.O.P.

Art. 11.

L'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 può essere commercializzato in recipienti o bottiglie di capacità non superiore a cinque litri. Le operazioni di preparazione ed imbottigliamento degli oli D.O.P. «Sardegna», nel rispetto della tradizione, devono essere effettuate nell'ambito del territorio indicato all'art. 2. L'olio extravergine di cui all'art. 1 viene stoccato in locali e recipienti idonei, al riparo dalla luce e dall'aria. Sui recipienti e/o sulle bottiglie contrassegnate a D.O.P., o sulle etichette apposte sui medesimi devono essere riportati, a caratteri chiari ed indelebili, il logo della D.O.P. (che costituisce parte integrante del presente disciplinare - allegato n. 1) costituito da un'oliva dalla quale stilla una goccia d'olio, che con le foglie dell'ulivo stilizza la testa di un asinello, simbolo della produzione olearia e della Sardegna. Il carattere tipografico della dicitura «Olio extravergine di oliva di Sardegna D.O.P.», che circonda l'ellisse dell'oliva, è Meta Plus Bold e, in ogni caso, le dimensioni devono essere superiori a quelle di qualsiasi altra dicitura.

Art. 12.

Le funzioni di controllo vengono esercitate in conformità con quanto previsto dall'art. 10 regolamento CEE n. 2081/92.

07A02633

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 22 dicembre 2006.

Contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il consorzio Creo - Integrazione agevolazioni. (Deliberazione n. 185/2006).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1º marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347, (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.*a)* del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (G.U.C.E. n. C/70 del 19 marzo 2002), in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000) e successive modificazioni;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente le sopra indicate modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *B)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, Regioni e Province autonome per i contratti di programma;

Visto il decreto 12 novembre 2003 del Ministro delle attività produttive, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonché l'oggetto di detti programmi ed i criteri di priorità ai fini della concessione delle agevolazioni;

Visto il decreto 10 febbraio 2006, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i criteri di priorità, valevoli fino al 31 dicembre 2008, per la concessione delle agevolazioni ai contratti di programma;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, che all'art. 8, commi 1 e 2, introduce la riforma degli incentivi alle imprese;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286 e, in particolare, l'art. 8, commi 1, 2 e 3 in cui vengono disposte misure urgenti per l'approvazione di contratti di programma da sottoporre all'esame di questo Comitato fino al 31 dicembre 2006;

Visto il decreto 10 novembre 2006, con il quale il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi del citato art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 262/2006, determina la riduzione da applicare all'intensità massima di aiuto concedibile ai contratti di programma da sottoporre all'approvazione di questo Comitato;

Vista la propria delibera 2 dicembre 2005 n. 162 (*Gazzetta Ufficiale* n. 189/2006), con la quale è stato approvato il finanziamento del contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e il Consorzio Creo e, in particolare, il punto 1.6. in cui si rinvia a una successiva decisione di questo Comitato la determinazione della misura di agevolazioni da concedersi sulla quota di investimenti ammissibili non agevolati dalla stessa delibera;

Vista la proposta di integrazione delle agevolazioni relative al contratto di programma del Cosorzio Creo, approvata da questo Comitato nella seduta del 22 marzo 2006 con delibera n. 50, non trasmessa per la registrazione da parte della Corte dei conti, in quanto non corredata da tutta la necessaria documentazione, e revocata ai sensi dell'art. 8, comma 2, del citato decreto-legge n. 262/2006;

Vista la nota n. 0018052 del 6 dicembre 2006 del Ministero dello sviluppo economico, con la quale viene

sottoposta all'approvazione di questo Comitato la determinazione della predetta integrazione delle agevolazioni;

Considerato che la regione Sardegna ha espresso il proprio parere favorevole sulla localizzazione del contratto di programma proposto e sulla sua compatibilità con la programmazione regionale;

Vista la delibera, approvata in data odierna da questo Comitato, con la quale è effettuata una ricognizione delle risorse disponibili per il finanziamento di contratti di programma, in applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 262/2006, che evidenzia una disponibilità di risorse pari a 412.349.384 euro;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

1. Sulla quota residua di investimenti pari a 18.909.464 euro, ammessi e non agevolati ai sensi della citata delibera n. 162/2005, è approvata una agevolazione finanziaria in forma di contributo a fondo perduto, calcolata ai sensi del decreto 10 novembre 2006 del Ministero dello sviluppo economico citato nelle premesse, pari a 6.703.499 euro, interamente a carico dello Stato, così come evidenziato nell'allegata tabella 1, che costituisce parte integrante della presente delibera.

2. Per la concessione delle agevolazioni di cui al punto 1, è approvato il finanziamento di 6.703.499 euro a valere sulle risorse di cui alla delibera di ricognizione, approvata in data odierna da questo Comitato, citata nelle premesse.

Roma, 22 dicembre 2006

Il presidente delegato
PADOA SCHIOPPA

Il segretario del Cipe
GOBBO

Registrata alla Corte dei conti il 13 marzo 2007
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 349

Contratto di programma "Consorzio CREO" (importi in euro)

n.	Iniziative	Localizzazione investimenti		Totale Investimenti Ammissibili	Delibera n. 162/2005		Integrazione agevolazioni		Occupazione
					Investimenti agevolati	Agevolazione concessa	Investimenti	Agevolazione DM 10/11/2006	U.L.A.
1	Antica Fornace Srl	Bolotana	NU	25.049.000	12.108.798	6.368.010	12.940.202	4.636.945	65,00
2	Corstyrene Srl	Ottana	NU	2.300.000	1.111.830	600.007	1.188.170	431.230	10,00
3	Lorica Sud Srl	Ottana	NU	4.800.000	2.320.341	1.254.918	2.479.659	936.939	12,00
4	Mini Tow Spa	Ottana	NU	1.380.000	667.098	355.427	712.902	258.848	5,00
5	IVI Petrolifera Srl (ex Sedem Srl)	Santa Giusta	OR	3.075.000	1.486.469	591.638	1.588.531	439.537	9,00
	TOTALE			**36.604.000**	**17.694.536**	**9.170.000**	**18.909.464**	**6.703.499**	**102,00**

07A02563

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 8 marzo 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Rovigo.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Vista la proposta del Procuratore generale della Repubblica - Corte di appello di Venezia trasmessa a questa direzione regionale del Veneto con nota prot. n. 355/2007 del 26 febbraio 2007 e relativa all'emanazione del decreto di sospensione dei termini di riscossione e versamento dell'I.E.T.;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Rovigo, a causa di assemblea del personale avvenuta il 27 febbraio 2007 dalle ore 7,30 alle 14,30.

Motivazione.

Il pubblico registro automobilistico di Rovigo con nota del 23 febbraio 2007 prot. 105/PE/07, ha comunicato la chiusura al pubblico nella giornata del 27 febbraio 2007 a causa di una assemblea del personale.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

1. Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche;

2. Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

3. Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

4. Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1);

Venezia, 8 marzo 2007

Il direttore regionale: PIZZATO

07A02529

PROVVEDIMENTO 8 marzo 2007.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese, rilasciata alla società denominata «Centro assistenza imprese Coldiretti Lombardia S.r.l.», in Milano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle motivazioni di seguito riportate;

Dispone

la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese, rilasciata alla società denominata «Centro assistenza imprese Coldiretti Lombardia S.r.l.», legalmente rappresentata dal sig. Andena Nino, codice fiscale NDN NNI 51A10 A811R, iscritta con decreto ministeriale del 24 maggio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 2 giugno 2000, al n. 49 dell'Albo centri assistenza fiscale per le imprese, avente sede legale in Milano, via Salvini n. 1, codice fiscale a partita IVA 11622180153.

La predetta società, di conseguenza, non potrà ulteriormente utilizzare le parole «CAF» e «Centro di assistenza fiscale» ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

Motivazioni.

Il presente atto dispone la revoca dell'autorizzazione sopra indicata, a seguito della comunicazione di cessazione di attività inviata dalla società «Centro assistenza imprese Coldiretti Lombardia S.r.l.» con lettera raccomandata del 9 novembre 2006, n. 116777, pervenuta il 13 novembre 2006.

Riferimenti normativi.

Decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999.

Decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997.

Milano, 8 marzo 2007

Il direttore regionale: MICELI

07A02635

PROVVEDIMENTO 13 marzo 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Torino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Torino in data 19 febbraio 2007, dalle ore 11 alle ore 13.

Motivazioni:

L'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Torino, a causa di assemblea sindacale indetta dall'organizzazione sindacale CGIL, è stato chiuso al pubblico il giorno 19 febbraio 2007, dalle ore 11 alle ore 13. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 1345/APC/07 (14.4) del 1° marzo 2007, ha chiesto allo scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte - con nota prot. n. SP/GB/348/2007 del 7 marzo 2007.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1).

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

legge 25 ottobre 1985, n. 592.

decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 13 marzo 2007

Il direttore regionale: GIAMMARINO

07A02631

PROVVEDIMENTO 13 marzo 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Lucca.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Lucca, il giorno 19 febbraio 2007, per interruzione elettrica.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Lucca, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze.

Riferimenti normativi:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 13 marzo 2007

Il direttore regionale: PIRANI

07A02632

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 20 marzo 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente Direzione;

Vista la nota n. 2061/*bis* del 23 febbraio 2007 del direttore dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Reggio Emilia, con la quale è stato comunicato il mancato funzionamento dei servizi di visura, certificazione, acquisizione dati, invio telematico di documentazione catastale e atti ipotecari in data 22 e 23 febbraio 2007;

Accertato che il mancato funzionamento, è dipeso da malfunzionamento dei sistemi informatici, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il benestare n. 3/07 (prot. 77) dell'ufficio del Garante del contribuente sul mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Reggio Emilia;

Determina:

È accertato il mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Reggio Emilia nelle giornate del 22 e 23 febbraio 2007.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 20 marzo 2007

Il direttore regionale: CESÀRO

07A02737

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 13 marzo 2007.

Riclassificazione del medicinale Pentaglobin (immunoglobulina umana ad alto titolo di IgM) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia

e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Vista la legge n. 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Biotest Pharma GmbH ha ottenuto la classificazione del medicinale Pentaglobin come di seguito indicato:

50 mg/ml soluzione per infusione endovenosa 1 fiala da 10 ml;

AIC n. 029021019 (in base 10) 0VPNUV (in base 32);

Classe H;

50 mg/ml soluzione per infusione endovenosa 1 fiala da 20 ml;

AIC n. 029021021 (in base 10) 0VPNUX (in base 32);

Classe H;

50 mg/ml soluzione per infusione endovenosa 1 fiala da 50 ml;

AIC n. 029021033 (in base 10) 0VPNU9 (in base 32);

Classe H;

50 mg/ml soluzione per infusione endovenosa 1 fiala da 100 ml;

AIC n. 029021045 (in base 10) 0VPNVP (in base 32);

Classe H;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione del medicinale;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica del 12/13 dicembre 2006;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PENTAGLOBIN (immunoglobulina umana ad alto titolo di IgM) è classificato come segue:

Confezione:

50 mg/ml soluzione per infusione endovenosa 1 fiala da 10 ml;

AIC n. 029021019 (in base 10) 0VPNUV (in base 32);

Classe di rimborsabilità C;

Confezione:

50 mg/ml soluzione per infusione endovenosa 1 fiala da 20 ml;

AIC n. 029021021 (in base 10) 0VPNUX (in base 32);

Classe di rimborsabilità C;

Confezione:

50 mg/ml soluzione per infusione endovenosa 1 fiala da 50 ml;

AIC n. 029021033 (in base 10) 0VPNU9 (in base 32);

Classe di rimborsabilità C;

Confezione:

50 mg/ml soluzione per infusione endovenosa 1 fiala da 100 ml;

AIC n. 029021045 (in base 10) 0VPNVP (in base 32);

Classe di rimborsabilità C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 13 marzo 2007

Il direttore generale: MARTINI

07A02484

DETERMINAZIONE 13 marzo 2007.

Rinegoziazione del medicinale Alphanine (fattore IX della coagulazione del sangue) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Visto il decreto con il quale la società Alpha Therapeutic Italia S.p.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Alphanine nelle confezioni:

1500 UI polvere e solvente per soluzione per infusione 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 10 ml + siringa + 1 ago a doppia punta + ago microfiltro;

AIC n. 029250014 (in base 10) 0VWNGY (in base 32);

Classe A;

500 UI polvere e solvente per soluzione per infusione 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 10 ml + siringa + 1 ago a doppia punta + ago microfiltro;

AIC n. 029250040 (in base 10) 0VWNHS (in base 32);

Classe A;

1000 UI polvere e solvente per soluzione per infusione 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 10 ml + siringa + 1 ago a doppia punta + ago microfiltro;

AIC n. 029250053 (in base 10) 0VWNJ5 (in base 32);

Classe A;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la rinegoziazione del prezzo;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica del 16 gennaio 2007;

Vista la deliberazione n. 2 del 1° febbraio 2007 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Alphanine (fattore IX della coagulazione) è rinegoziato come segue:

Confezione:

1500 UI polvere e solvente per soluzione per infusione 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 10 ml + siringa + 1 ago a doppia punta + ago microfiltro;

AIC n. 029250014 (in base 10) 0VWNGY (in base 32);

Classe di rimborsabilità A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 613,21 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 1.012,05 euro;

Prezzo massimo di cessione ospedaliera 730,50 euro;

Confezione:

500 UI polvere e solvente per soluzione per infusione 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 10 ml + siringa + 1 ago a doppia punta + ago microfiltro;

AIC n. 029250040 (in base 10) 0VWNHS (in base 32);

Classe di rimborsabilità A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 199,21 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 328,78 euro;

Prezzo massimo di cessione ospedaliera 243,50 euro;

Confezione:

1000 UI polvere e solvente per soluzione per infusione 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 10 ml + siringa + 1 ago a doppia punta + ago microfiltro;

AIC n. 029250053 (in base 10) 0VWNJ5 (in base 32);

Classe di rimborsabilità A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 410,94 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 678,21 euro;

Prezzo massimo di cessione ospedaliera 487,00 euro.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 13 marzo 2007

Il direttore generale: MARTINI

07A02483

DETERMINAZIONE 13 marzo 2007.

Rinegoziazione del medicinale Haemate P (fattore VIII della coagulazione del sangue), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Visto il decreto con il quale la società ZLB Behring GmbH è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Haemate P nelle confezioni:

1000 UI/30 ml polvere e solvente per soluzione per infusione 1 flacone di polvere + 1 flacone di solvente da 30 ml + set - A.I.C. n. 026600041 (in base 10), 0TCSM9 (in base 32), classe A;

500 UI/20 ml polvere e solvente per soluzione per infusione 1 flacone di polvere + 1 flacone di solvente da 20 ml + set - A.I.C. n. 026600054 (in base 10), 0TCSMQ (in base 32), classe A;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la rinegoziazione del prezzo;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica del 16 gennaio 2007;

Vista la deliberazione n. 2 del 1º febbraio 2007 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale HAEMATE P (fattore VIII della coagulazione) è rinegoziato come segue:

confezione:

1000 UI/30 ml polvere e solvente per soluzione per infusione 1 flacone di polvere + 1 flacone di solvente da 30 ml + set - A.I.C. n. 026600041 (in base 10), 0TCSM9 (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 465,38 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 768,07 euro;

prezzo massimo cessione ospedaliera: 510,00 euro;

confezione:

500 UI/20 ml polvere e solvente per soluzione per infusione 1 flacone di polvere + 1 flacone di solvente da 20 ml + set - A.I.C. n. 026600054 (in base 10), 0TCSMQ (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 236,98 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 391,11 euro;

prezzo massimo cessione ospedaliera: 255,00 euro.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

R.R.: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 — PHT Prontuario della distribuzione diretta — pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 13 marzo 2007

Il direttore generale: MARTINI

07A02481

DETERMINAZIONE 13 marzo 2007.

Rinegoziazione del medicinale Alphanate (fattore VIII della coagulazione del sangue), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Visto il decreto con il quale la società Alpha Therapeutic Italia S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Alphanate nelle confezioni:

250 UI polvere e solvente per soluzione per infusione 1 flacone polvere + 1 flacone di solv 5 ml + siringa + ago a doppia punta + ago microfiltro - A.I.C. n. 033077013 (in base 10) 0ZKFSP (in base 32) - classe A;

500 UI polvere e solvente per soluzione per infusione 1 flacone polvere + 1 flacone di solv 5 ml + siringa + ago a doppia punta + ago microfiltro - A.I.C. n. 033077025 (in base 10) 0ZKFT1 (in base 32) - classe A;

1000 UI polvere e solvente per soluzione per infusione 1 flacone polvere + 1 flacone di solv 10 ml + siringa + ago a doppia punta + ago microfiltro - A.I.C. n. 033077037 (in base 10) 0ZKFTF (in base 32) - classe A;

1500 UI polvere e solvente per soluzione per infusione 1 flacone polvere + 1 flacone di solv 10 ml + siringa + ago a doppia punta + ago microfiltro - A.I.C. n. 033077049 (in base 10) 0ZKFTT (in base 32) - classe A;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la rinegoziazione del prezzo;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica del 16 gennaio 2007;

Vista la deliberazione n. 2 del 1º febbraio 2007 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ALPHANATE (fattore VIII della coagulazione) è rinegoziato come segue:

confezione:

250 UI polvere e solvente per soluzione per infusione 1 flacone polvere + 1 flacone di solv 5 ml + siringa + ago a doppia punta + ago microfiltro - A.I.C. n. 033077013 (in base 10) 0ZKFSP (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 117,38 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 193,72 euro;

prezzo massimo di cessione ospedaliera: 127,50 euro;

confezione:

500 UI polvere e solvente per soluzione per infusione 1 flacone polvere + 1 flacone di solv 5 ml + siringa + ago a doppia punta + ago microfiltro - A.I.C. n. 033077025 (in base 10) 0ZKFT1 (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 238,05 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 392,87 euro;

prezzo massimo di cessione ospedaliera: 255,00 euro;

confezione:

1000 UI polvere e solvente per soluzione per infusione 1 flacone polvere + 1 flacone di solv 10 ml + siringa + ago a doppia punta + ago microfiltro - A.I.C. n. 033077037 (in base 10) 0ZKFTF (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 467,61 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 771,74 euro;

prezzo massimo di cessione ospedaliera: 510,00 euro;

confezione:

1500 UI polvere e solvente per soluzione per infusione 1 flacone polvere + 1 flacone di solv 10 ml + siringa + ago a doppia punta + ago microfiltro - A.I.C. n. 033077049 (in base 10) 0ZKFTT (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 701,52 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 1.157,79 euro;

prezzo massimo di cessione ospedaliera: 765,00 euro.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

R.R.: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 — PHT Prontuario della distribuzione diretta — pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 13 marzo 2007

Il direttore generale: MARTINI

07A02482

DETERMINAZIONE 15 marzo 2007.

Rettifica alla determinazione 23 febbraio 2007, recante: «Modifiche alla determinazione 4 gennaio 2007 "Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci"».

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze n. 245 del 20 settembre 2004;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004, di nomina del dott. Nello Martini, in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il provvedimento 30 dicembre 1993 del Ministero della sanità - Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, recante riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1996, n. 425, che stabilisce che la prescrizione dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale sia conforme alle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco;

Visto l'art. 70, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa farmaceutica»;

Visto l'art. 15-*decies* del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante «Obbligo di appropriatezza»;

Visto il decreto del Ministero della sanità 22 dicembre 2000;

Vista la determinazione AIFA 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004» (revisione delle note CUF), e successive modifiche;

Vista la determinazione 4 gennaio 2007: «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 2007 - serie generale;

Vista la determinazione 23 febbraio 2007: modifiche alla determinazione 4 gennaio 2007: «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 14 marzo 2007 - serie generale;

Ritenuto dover apportare una rettifica di carattere formale alla nota 13, di cui alla determinazione 23 febbraio 2007 succitata;

Determina:

Art. 1.

L'allegato 1, parte integrante della presente determinazione, sostituisce il testo della nota 13, di cui all'allegato 1 della determinazione 23 febbraio 2007: modifiche alla determinazione 4 gennaio 2007: «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci».

Art. 2.

La presente determinazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - ed entra in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione.

Roma, 15 marzo 2007

Il direttore generale: MARTINI

ALLEGATO 1

Nota 13

<table>
<tr>
<td>Ipolipemizzanti:

Fibrati:
- bezafibrato
- fenofibrato
- gemfibrozil

Statine:
- atorvastatina
- fluvastatina
- lovastatina
- pravastatina
- rosuvastatina
- simvastatina
- simvastatina + ezetimibe

Altri:
- omega 3 etilesteri</td>
<td>La prescrizione a carico del SSN è limitata ai pazienti affetti da:

- dislipidemie familiari

bezafibrato, fenofibrato, gemfibrozil
atorvastatina, fluvastatina, lovastatina, pravastatina, rosuvastatina, simvastatina, simvastatina + ezetimibe
omega 3 etilesteri

- ipercolesterolemia non corretta dalla sola dieta:

▪ in soggetti a rischio elevato di un primo evento cardiovascolare maggiore (rischio a 10 anni ≥ 20% in base alle Carte di Rischio del Progetto Cuore dell'Istituto Superiore di Sanità) (prevenzione primaria)
▪ in soggetti con coronaropatia documentata o pregresso ictus o arteriopatia obliterante periferica o pregresso infarto o diabete (prevenzione secondaria)

atorvastatina, fluvastatina, lovastatina, pravastatina, rosuvastatina, simvastatina, simvastatina + ezetimibe

▪ in soggetti con pregresso infarto del miocardio (prevenzione secondaria)

omega 3 etilesteri

- iperlipidemie non corrette dalla sola dieta:
▪ indotte da farmaci (immunosoppressori, antiretrovirali e inibitori della aromatasi)
▪ in pazienti con insufficienza renale cronica

atorvastatina, fluvastatina, lovastatina, pravastatina, rosuvastatina, simvastatina, simvastatina + ezetimibe
bezafibrato, fenofibrato, gemfibrozil
omega 3 etilesteri</td>
</tr>
</table>

Background

La corretta alimentazione rappresenta, assieme all'aumento dell'attività fisica ed alla sospensione del fumo, il primo provvedimento da attuare nel controllo del rischio cardiovascolare. Solo dopo tre mesi di dieta adeguatamente proposta al paziente ed eseguita in modo corretto, dopo aver escluso le cause di dislipidemia familiare o dovute ad altre patologie (ad esempio l'ipotiroidismo oppure patologie HIV correlate) si può valutare il Rischio Cardiovascolare Globale Assoluto (RCGA) e, se superiore al 20% a 10 anni, iniziare una terapia ipolipemizzante. Le correzioni delle abitudini alimentari, l'aumento dell'attività fisica insieme con la sospensione del fumo devono essere significativi, permanenti e mantenuti anche quando viene iniziata la terapia farmacologica.
L'ultima revisione della nota 13 è stata caratterizzata dall'introduzione delle carte di rischio italiane prodotte dall'Istituto Superiore di Sanità all'interno del Progetto Cuore (www.cuore.iss.it). Nelle carte di rischio italiane si fa riferimento al RCGA stimato a 10 anni sia per gli uomini che per le donne per eventi fatali e non fatali riferibili a malattia cardiovascolare maggiore (in particolare infarto del miocardio sicuro e possibile, morte coronarica, morte improvvisa, ictus e interventi di rivascolarizzazione). A questo proposito è importante ricordare che il calcolo del RCGA per la rimborsabilità delle statine in prevenzione primaria si è basato fino al 2004 su differenti carte di rischio sviluppate su popolazioni statunitensi, carte che tendevano a sovrastimare il RCGA nella nostra popolazione.

Dislipidemie familiari

Le dislipidemie familiari sono malattie su base genetica a carattere autosomico (recessivo, dominante o co-dominante a seconda della malattia) caratterizzate da elevati livelli di alcune frazioni lipidiche del sangue e da una grave e precoce insorgenza di malattia coronarica. Le dislipidemie sono state finora distinte secondo la classificazione di Frederickson,

basata sull'individuazione delle frazioni lipoproteiche aumentate. Questa classificazione è stata superata da una genotipica.
Ad oggi non sono presenti criteri internazionali consolidati per la diagnosi molecolare di alcune delle forme familiari, pertanto vengono utilizzati algoritmi diagnostici che si basano sulla combinazione di criteri biochimici, clinici ed anamnestici.
Tra le forme familiari quelle che più frequentemente si associano a cardiopatia ischemica prematura sono l'ipercolesterolemia familiare, l'iperlipidemia familiare combinata e la disbetalipoproteinemia.

Ipercolesterolemia familiare monogenica (prevalenza 1:500)
Malattia genetica in genere dovuta a mutazioni del gene che codifica il recettore delle LDL.
Per la diagnosi di queste forme, le metodiche di biologia molecolare sono specifiche intorno all'80%, per cui ai fini diagnostici esiste consenso internazionale sull'utilizzo di criteri biochimici, clinici ed anamnestici.
I cardini di questi criteri, sostanzialmente condivisi da tutti gli algoritmi diagnostici proposti, includono:

- *Colesterolemia LDL superiore a 200 mg/dl*

  più
- *Trasmissione verticale della malattia, documentata dalla presenza di tale alterazione biochimica nei familiari del probando*

(in questo caso l'indagine biomolecolare praticamente sempre conferma la diagnosi)

In assenza di informazioni sul profilo lipidico dei familiari il sospetto è molto forte se insieme alla colesterolemia LDL superiore a 200 mg/dl ci sono:

- *Presenza di xantomatosi tendinea nel brobando*

  oppure
- *un'anamnesi positiva nei familiari di I grado per cardiopatia ischemica precoce (prima dei 55 anni negli uomini, prima dei 60 nelle donne) o anche se presente grave ipercolesterolemia in bambini prepuberi*

Iperlipidemia combinata familiare (prevalenza 1:100)
Espressione fenotipica collegata a molte variazioni genetiche (nello studio EUFAM se ne sono contate per 27 geni) con meccanismi fisiopatologici legati al metabolismo delle VLDL.
Eziologia non è stata ancora chiarita e i criteri diagnostici sui quali è presente un consenso sono:

- *Colesterolemia LDL superiore a 160 mg/dl e/o trigliceridemia superiore a 200 mg/dl*

  più
- *Documentazione nella stessa famiglia (I grado) di più casi di ipercolesterolemia e/o ipertrigliceridemia (fenotipi multipli)*

  Oppure in assenza di documentazione sui familiari, la dislipidemia è *fortemente* sospetta in presenza anamnestica o clinica o strumentale di *arteriosclerosi precoce*.

E' indispensabile per la validità della diagnosi di i*perlipidemia combinata familiare:*

- *Escludere le famiglie in cui siano presenti unicamente ipercolesterolemia o ipertrigliceridemia*
- *Escludere tutte le forme di iperlipidemie secondarie (da malattie endocrine, epato-biliari, renali, da farmaci)*

Disbetalipoproteinemia familiare
Patologia molto rara che si manifesta nei soggetti portatori dell'isoforma apoE2 in modo omozigote <1:10.000.
I criteri diagnostici includono:

- *Valori di colesterolemia e trigliceridemia intorno ai 400 mg/dl per entrambi*

  più
- *Presenza di banda larga (broad β alla elettroforesi)*

La presenza di uno di questi fattori aumenta la validità della diagnosi:

- *xantomi tuberosi,*
- *xantomi striati palmari (strie giallastre nelle pieghe interdigitali o sulla superficie palmare delle mani, da considerare molto specifici).*

Avvertenza
I centri specialisti, già identificati per le certificazioni, per le iperlipidemie possono fungere da supporto per la decisione diagnostica e per la soluzione di eventuali quesiti terapeutici.

Ipercolesterolemia non corretta dalla sola dieta

Nelle malattie cardiovascolari non è individuabile una causa unica. Sono noti diversi fattori che aumentano nella persona il rischio di sviluppare la malattia e predispongono l'organismo ad ammalarsi. I più importanti sono: abitudine al fumo di sigaretta, diabete, valori elevati della colesterolemia, valori elevati della pressione arteriosa, età e sesso e, inoltre, la scarsa attività fisica, l'obesità e la familiarità alla malattia.
L'entità del rischio che ogni persona ha di sviluppare la malattia dipende dalla combinazione dei fattori di rischio o meglio dalla combinazione dei loro livelli; il fattore più importante è l'età, pertanto il rischio aumenta con l'avanzare dell'età, ma, attraverso un sano stile di vita, è possibile mantenerlo a un livello favorevole.
La nuova nota 13 stabilisce per il trattamento ipocolesterolemizzante non un valore soglia verticale ma un valore decisionale basato sul RCGA. Per convenzione internazionale è considerato a rischio elevato un paziente con rischio ≥20% a 10 anni.
Le carte del Progetto Cuore non consentono la valutazione del rischio cardiovascolare per la popolazione con età superiore a 70 anni. Ciò anche in assenza di una serie di studi specificatamente dedicati a questa fascia di età. Per tale motivo si ritiene che in questi casi la valutazione del rischio debba essere lasciata alla valutazione del singolo medico che terrà conto delle comorbidità.

Iperlipidemie non corrette dalla sola dieta

Le malattie cardiovascolari sono la principale causa di morte dei pazienti con insufficienza renale cronica (IRC). La National Kidney Foundation, nello stabilire le Linee Guida per il trattamento dell'IRC, ritiene che l'incidenza di danno aterosclerotico in pazienti con IRC sia superiore a quella della popolazione generale. Per tale motivo richiede un accurato controllo dei fattori di rischio, tra cui la dislipidemia.
Per pazienti adulti con IRC in stadio 5 (GRF<15ml/min o trattamento sostitutivo della funzione renale) il trattamento farmacologico delle dislipidemie è indicato, nel caso di insuccesso di dieta e cambiamento di abitudini di vita, per livelli di trigliceridi ≥500 mg/dL con fibrati, per livelli di LDL-C≥ 130 mg/dL con statine a basse dosi e per livelli di LDL-C<100 mg/dL, trigliceridi ≥200 mg/dL e colesterolo non HDL (tot C meno HDL-C) ≥ 130 mg/dL.
Le statine sembrano efficaci nella prevenzione di eventi vascolari in pazienti vasculopatici e con moderata IRC e sono in grado di rallentare la progressione della malattia renale. Viene raccomandata la riduzione del dosaggio in funzione del filtrato glomerulare.

Nei pazienti con infezione da HIV, a seguito dell'introduzione della HAART (terapia antiretrovirale di combinazione ad alta efficacia), è frequente l'insorgenza di dislipidemia indotta dai farmaci antiretrovirali che, nel tempo, può contribuire ad un aumento dell'incidenza di eventi cardio-vascolari, sviluppabili anche in giovane età.
Da studi di coorte prospettici, se pur non tutti concordi, emerge un rischio relativo di eventi ischemici vascolari pari a circa 1.25 per anno con incremento progressivo e proporzionale alla durata di esposizione alla terapia antiretrovirale. La prevalenza di dislipidemia nei pazienti HIV positivi è variabile in rapporto al tipo di terapia antiretrovirale, comunque è intorno al 25% per la colesterolemia e oltre il 30% per l'ipertrigliceridemia.
Alla luce di questi dati, nella pratica clinica l'utilizzo di farmaci ipolipemizzanti nei pazienti con infezione da HIV in trattamento antiretrovirale si è reso necessario, laddove la riduzione dei fattori di rischio cardiovascolare "modificabili" non si riveli sufficiente a mantenere i valori di colesterolemia e trigliceridemia entro i limiti consigliati dalla Carta del Rischio Cardiovascolare dell'ISS e laddove, per motivi clinici e/o virologici, non sia sostituibile la terapia antiretrovirale in atto.

Evidenze disponibili

Vengono considerati a rischio elevato i soggetti che, in base alla combinazione dei 6 principali fattori (età, sesso, diabete, fumo, valori di pressione arteriosa e di colesterolemia), abbiano un rischio uguale o maggiore del 20% di sviluppare un evento cardiovascolare nei successivi 10 anni. Tale rischio può essere stimato utilizzando la carta del rischio cardiovascolare elaborata dall'Istituto Superiore di Sanità. In alternativa è possibile utilizzare l'algoritmo elettronico cuore.exe dell'Istituto Superiore di Sanità, scaricabile gratuitamente dal sito del Progetto Cuore, (www.cuore.iss.it). Tale algoritmo è puntuale e considera in aggiunta ai sei fattori della carta la HDL-colesterolemia e la terapia antipertensiva.
Starà al giudizio del medico modulare verso il basso la stima del rischio nei pazienti ipercolesterolemici nei quali è già in atto un controllo farmacologico o non farmacologico di altri fattori di rischio (obesità, ipertensione, diabete). In tali casi, il medico potrà decidere quale o quali trattamenti farmacologici privilegiare, anche in base ai livelli dei diversi fattori considerati, non essendo proponibile assumere medicine per ognuno di essi.

Particolari avvertenze

L'uso dei farmaci ipolipemizzanti deve essere continuativo e non occasionale. Lo stesso, comunque, va inserito in un contesto più generale di controllo degli stili di vita (alimentazione, fumo, attività fisica, etc.).
La strategia terapeutica (incluso l'impiego delle statine) va definita, in prevenzione primaria, in base alla valutazione del rischio cardiovascolare globale e non di ogni singolo fattore di rischio, facendo riferimento alle Carte di Rischio Cardiovascolare elaborate dall'Istituto Superiore di Sanità all'interno del Progetto Cuore (www.cuore.iss.it). Le Carte del Rischio dell'ISS saranno sottoposte a continua verifica ed aggiornamento e sono collegate con un progetto di ricerca denominato RiACE (Rischio Assoluto Cardiovascolare-Epidemiologia) promosso e finanziato dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), per verificare nella pratica assistenziale della Medicina Generale la trasferibilità, l'applicabilità, i carichi assistenziali e gli esiti della prevenzione cardiovascolare primaria e secondaria.

Bibliografia

1. Anderson JW. Diet first, then medication for hypercholesterolemia. JAMA. 2003;290:531-3.
2. Arner P. Is familial combined hyperlipidaemia a genetic disorder of adipose tissue? *Curr Opin Lipidol.*1997;8:89–94.
3. Austin MA, Brunzell JD, Fitch WL, Krauss RM. Inheritance of low density lipoprotein subclass patterns in familial combined hyperlipidemia. *Arteriosclerosis* 1990;10:520–530.
4. Austin MA, Horowitz H, Wijsman E, Krauss RM, Brunzell J. Bimodality of plasma apolipoprotein B levels in familial combined hyperlipidemia. *Atherosclerosis* 1992;92:67–77.
5. Babirak SP, Brown BG, Brunzell JD. Familial combined hyperlipidemia and abnormal lipoprotein lipase. *Arterioscler Thromb* 1992;12:1176–1183.
6. Brunzell JD, Albers JJ, Chait A, Grundy SM, Groszek E, McDonald GB. Plasma lipoproteins in familial combined hyperlipidemia and monogenic familial hypertriglyceridemia. *J Lipid Res* 1983;24:147–155.
7. Cullen P, Farren B, Scott J, Farrall M. Complex segregation analysis provides evidence for a major gene acting on serum triglyceride levels in 55 British families with familial combined hyperlipidemia. *Arterioscler Thromb* 1994;14:1233–1249.
8. Downs JR, Clearfield M, Weis S, Whitney E, Shapiro, DR, Beere PA, Langendorfer A, Stein EA, Kruyer W, Gotto AM Jr, for the AFCAPS/TexCAPS Research Group. Primary prevention of acute coronary events with lovastatin in men and women with average cholesterol levels: results of AFCAPS/TexCAPS. *JAMA* 1998; 279: 1615-22.
9. Executive Summary of the Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults. *JAMA* 2001;285:2486-2497.
10. GISSI-Prevenzione Investigators (Gruppo Italiano per lo Studio della Sopravvivenza nell'Infarto miocardico). Dietary supplementation with n-3polyunsaturated fatty acids and vitamin E after myocardial infarction: results of the GISSI-Prevenzione trial. *Lancet* 1999;354:447-455.
11. Goldstein JL, Schrott HG, Hazzard WR, Bierman EL, Motulsky AG. Hyperlipidemia in coronary heart disease. II. Genetic analysis of lipid levels in 176 families and delineation of a new inherited disorder, combined hyperlipidemia. *J Clin Invest* 1973;52:1544-1568
12. Haffner SM, Lehto S, Rönnemaa T, Pyörälä K, Laakso M. Mortality from coronary heart disease in subjects with type 2 diabetes and in nondiabetic subjects with and without prior myocardial infarction. *N Engl J Med* 1998; 339: 229-34.
13. Heart Outcomes Prevention Evaluation Study Investigators. Effects of an angiotensin-convertingenzyme inhibitor, ramipril, on cardiovascular events in high-risk patients. *N Engl J Med 2000*; 342: 145-53.
14. Heart Protection Study Collaborative Group. MRC/BHF Heart Protection Study of cholesterol lowering with simvastatin in 20,536 high risk individuals: a randomised placebo-controlled trial." *Lancet* 2002; 360: 7-22
15. Il Progetto CUORE – Studi longitudinali. *Ital Heart J* 2004; 5: 94S-101S
16. Kissebah AH, Alfarsi S, Evans DJ. Low density lipoprotein metabolism in familial combined hyperlipidemia: mechanism of the multiple lipoprotein phenotypic expression. *Arteriosclerosis* 1984;4:614–624.
17. L. Palmieri, C. Donfrancesco, S. Giampaoli et al. Favorable cardiovascular risk profile and 10-year coronary heart disease incidence in women and men: results from the Progetto CUORE. *Europ J Cardiov Prev* 2006; 13:562-570
18. L. Palmieri, S. Panico, D. Vanuzzo et al. per il Gruppo di ricerca del Progetto CUORE. La valutazione del rischio cardiovascolare globale assoluto: il punteggio individuale del Progetto CUORE. *Ann Ist Sup Sanità* 2004; 40(4).
19. M. Ferrario, P. Chiodini, L.E. Chambless et al. for the CUORE Project Research Group. Prediction of coronary events in a low incidence population. Assessing accuracy of the CUORE Cohort Study prediction equation. *Int J Epidemiol* 2005;19:1-9
20. Malmberg K, Yusuf S, Gerstein HC, Brown J, Zhao F, Hunt D, Piegas L, Calvin J, Keltai M, Budaj A, for the OASIS Registry Investigators. Impact of diabetes on long-term prognosis in patients with unstable angina and non-Q-wave myocardial infarction: results of the OASIS (Organization to Assess Strategies for Ischemic Syndromes) Registry. *Circulation* 2000; 102: 1014-9.

21. National Institutes of Health. Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III). Final Report. NIH Publication No. 02-5215 September 2002; VII-1.
22. National Institutes of Health. Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III). Final Report. NIH Publication No. 02-5215 September 2002; II-50.
23. Pajukanta P, Terwilliger JD, Perola M, Hiekkalinna T, Nuotio I, Ellonen P, Parkkonen M, Hartiala J, Ylitalo K, Pihlajamaki J, Porkka K, Laakso M, Viikari J, Ehnholm C, Taskinen MR, Peltonen L. Genomewide scan for familial combined hyperlipidemia genes in Finnish families, suggesting multiple susceptibility loci influencing triglyceride, cholesterol, and apolipoprotein B levels. *Am J Hum Genet* 1999;64:1453–1463.
24. Porkka KV, Nuotio I, Pajukanta P, Ehnholm C, Suurinkeroinen L, Syvanne M, Lehtimaki T, Lahdenkari AT, Lahdenpera S, Ylitalo K, Antikainen M, Perola M, Raitakari OT, Kovanen P, Viikari JS, Peltonen L, Taskinen MR. Phenotype expression in familial combined hyperlipidemia. *Atherosclerosis* 1997;133:245–253.
25. Prevenzione primaria delle malattie cardiovascolari. *Bollettino di Informazione sui Farmaci* 2004;1:19-23.
26. Rubins HB, Robins SJ, Collins D, Fye CL, Anderson JW, Elam MB, Faas FH, Linares E, Schaefer EJ, Schectman G, Wilt TJ, Wittes J, for the Veterans Affairs High-Density Lipoprotein Cholesterol Intervention Trial Study Group. Gemfibrozil for the secondary prevention of coronary heart disease in men with low levels of high-density lipoprotein cholesterol. *N Engl J Med* 1999; 341: 410-8.
27. S. Giampaoli, L. Palmieri, S. Panico et al. Favorable cardiovascular risk profile (Low Risk) and 10-year stroke incidence in women and men: findings on 12 Italian population samples. *Am J Epid* 2006; 163: 893-902
28. Sacks FM, Tonkin AM, Shepherd J, Braunwald E, Cobbe S, Hawkins CM, Keech A, Packard C, Simes J, Byington R, Furberg CD, for the Prospective Pravastatin Pooling Project Investigators Group. Effect of pravastatin on coronary disease events in subgroups defined by coronary risk factors: the Prospective Pravastatin Pooling Project. *Circulation* 2000; 102: 1893-900.
29. Scandinavian Simvastatin Survival Study Group. Randomised trial of cholesterol lowering in 4444 patients with coronary heart disease: the Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S). *Lancet* 1994; 344: 1383-9.
30. Sever PS, et al. Prevention of coronary and stroke events with atorvastatin in hypertensive patients who have average or lower-than-average cholesterol concentrations, in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Lipid-Lowering Arm (ASCOT-LLA): a multicentre randomised trial. *Lancet* 2003; 361:1149-1158.
31. Shepherd J, Cobbe SM, Ford I, Isles CG, Lorimer AR, Macfarlane PW, McKillop JH, Packard CJ, for the West of Scotland Coronary Prevention Study Group. Prevention of coronary heart disease with pravastatin in men with hypercholesterolemia. *N Engl J Med* 1995;333: 1301-7
32. Suviolahti E, Lilja HE, Pajukanta P. Unraveling the complex genetics of familial combined hyperlipidemia. *Ann Med* 2006;385:337-51.
33. Venkatesan S, Cullen P, Pacy P, Halliday D, Scott J. Stable isotopes show a direct relation between VLDL apoB overproduction and serum triglyceride levels and indicate a metabolically and biochemically coherent basis for familial combined hyperlipidemia. *Arterioscler Thromb* 1993;13:1110–1118.

Data aggiornamento *novembre 2006* Prossimo aggiornamento previsto *giugno 2007*

07A02629

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 20 marzo 2007

Dollaro USA	1,3296
Yen	156,15
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5800
Corona ceca	27,808
Corona danese	7,4482
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67910
Fiorino ungherese	246,42
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7095
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8721
Nuovo leu romeno	3,3380
Corona svedese	9,3019
Corona slovacca	33,234
Franco svizzero	1,6123
Corona islandese	88,90
Corona norvegese	8,1650
Kuna croata	7,3700
Rublo russo	34,6270
Nuova lira turca	1,8550
Dollaro australiano	1,6620
Dollaro canadese	1,5522
Yuan cinese	10,2878
Dollaro di Hong Kong	10,3875
Rupia indonesiana	12172,49
Won sudcoreano	1251,49
Ringgit malese	4,6489
Dollaro neozelandese	1,8887
Peso filippino	64,386
Dollaro di Singapore	2,0299
Baht tailandese	43,677
Rand sudafricano	9,8100

Cambi del giorno 21 marzo 2007

Dollaro USA	1,3293
Yen	156,64
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5800
Corona ceca	27,938
Corona danese	7,4492
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67890
Fiorino ungherese	247,68
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7095
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8744
Nuovo leu romeno	3,3543
Corona svedese	9,3034
Corona slovacca	33,390
Franco svizzero	1,6153
Corona islandese	89,16
Corona norvegese	8,1950
Kuna croata	7,3775
Rublo russo	34,6200
Nuova lira turca	1,8530
Dollaro australiano	1,6590
Dollaro canadese	1,5409
Yuan cinese	10,2808
Dollaro di Hong Kong	10,3828
Rupia indonesiana	12143,16
Won sudcoreano	1248,21
Ringgit malese	4,6180
Dollaro neozelandese	1,8861
Peso filippino	64,139
Dollaro di Singapore	2,0250
Baht tailandese	42,560
Rand sudafricano	9,7516

Cambi del giorno 22 marzo 2007

Dollaro USA	1,3351
Yen	157,27
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5802
Corona ceca	27,986
Corona danese	7,4501
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67855
Fiorino ungherese	245,99
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7094
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8688
Nuovo leu romeno	3,3524
Corona svedese	9,2983
Corona slovacca	33,355
Franco svizzero	1,6190
Corona islandese	88,48
Corona norvegese	8,1680
Kuna croata	7,3815
Rublo russo	34,6970
Nuova lira turca	1,8497
Dollaro australiano	1,6542
Dollaro canadese	1,5450
Yuan cinese	10,3158
Dollaro di Hong Kong	10,4265
Rupia indonesiana	12158,09
Won sudcoreano	1251,46
Ringgit malese	4,6295
Dollaro neozelandese	1,8736
Peso filippino	64,158
Dollaro di Singapore	2,0257
Baht tailandese	42,652
Rand sudafricano	9,6270

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A02763-07A02764-07A02765

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione della delibera n. 20/07/Prest., adottata in data 30-31 gennaio 2007 dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti.

Con ministeriale n. 24/IX/0003485/COM-L-72 del 5 marzo 2007, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la deliberazione n. 20/07/Prest., adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 30-31 gennaio 2007, concernente la tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi da assumere ai fini del calcolo delle pensioni aventi decorrenza 2007, nonché dell'onere di ricongiunzione e di riscatto relativamente alle domande presentate nel medesimo anno, ai sensi dell'art. 15 della legge 29 gennaio 1986, n. 21.

07A02636

Approvazione della delibera adottata in data 27 gennaio 2007 dall'Inarcassa

Con ministeriale n. 24/IX/0003755/ING-L-90 dell'8 marzo 2007, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera, adottata dal consiglio di amministrazione di Inarcassa in data 27 gennaio 2007, con la quale è stata disposta la rivalutazione delle pensioni e dei contributi, l'adeguamento dei limiti di reddito per il calcolo delle pensioni, la determinazione dei contributi ed è stata, altresì, predisposta la tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi agli effetti del calcolo delle pensioni.

07A02637

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di Baccellierato Internazionale nell'elenco di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, dell'istituzione scolastica: «Bonn International School» - Germania.

Con decreto dirigenziale 15 marzo 2007 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, la seguente istituzione scolastica: «Bonn International School» - Germania.

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato *A* di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

07A02634

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tamsulosin Ranbaxy»

Estratto determinazione n. 397 del 15 marzo 2007

Medicinale: TAMSULOSIN RANBAXY.

Titolare A.I.C.: Ranbaxy Italia S.p.A., piazza Filippo Meda, 3 - 20121 Milano.

Confezioni:

«0,4 mg capsule a rilascio prolungato» 1 capsula in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037483017/M (in base 10), 13RWJ9 (in base 32);

«0,4 mg capsule a rilascio prolungato» 2 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037483029/M (in base 10), 13RWJP (in base 32);

«0,4 mg capsule a rilascio prolungato» 4 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037483031/M (in base 10), 13RWJR (in base 32);

«0,4 mg capsule a rilascio prolungato» 7 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037483043/M (in base 10), 13RWK3 (in base 32);

«0,4 mg capsule a rilascio prolungato» 10 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037483056/M (in base 10), 13RWKJ (in base 32);

«0,4 mg capsule a rilascio prolungato» 14 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037483068/M (in base 10), 13RWKW (in base 32);

«0,4 mg capsule a rilascio prolungato» 20 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037483070/M (in base 10), 13RWKY (in base 32);

«0,4 mg capsule a rilascio prolungato» 28 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037483082/M (in base 10), 13RWLB (in base 32);

«0,4 mg capsule a rilascio prolungato» 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037483094/M (in base 10), 13RWLQ (in base 32);

«0,4 mg capsule a rilascio prolungato» 50 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037483106/M (in base 10), 13RWM2 (in base 32);

«0,4 mg capsule a rilascio prolungato» 56 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037483118/M (in base 10), 13RWMG (in base 32);

«0,4 mg capsule a rilascio prolungato» 98 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037483120/M (in base 10), 13RWMJ (in base 32);

«0,4 mg capsule a rilascio prolungato» 100 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037483132/M (in base 10), 13RWMW (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula a rilascio prolungato.

Composizione: una capsula a rilascio prolungato contiene:

principio attivo: 0,4 mg di tamsulosin cloridrato.

eccipienti:

contenuto della capsula: cellulosa microcristallina PH101, magnesio stearato, acido metacrilico-etilacrilato copolimero (1:1) dispersione, sodio idrossido, triacetina, titanio diossido (E171), talco purificato;

corpo della capsula: gelatina, giallo tramonto, ponceau 4R (E124), giallo chinolina (E104), blu brillante (E133), titanio diossido (E171).

Composizione dell'opercolo: gelatina, ossido di ferro giallo (E172), blu brillante (E133), azorubina (E122), titanio diossido (E171).

Inchiostro di stampa: carbone attivo, ceralacca.

Produzione e confezionamento: Ranbaxy Laboratories Limited Dewas - 455 001 Madhya Pradesh (India).

Controllo e rilascio dei lotti:

Ranbaxy Ireland Limited - Spafield Cork Road Cashel Co-Tipperary (Irlanda);

ABC Farmaceutici S.p.A., via Cantone Moretti, 29 - Località San Bernardo - 10090 Ivrea (Torino).

Confezionamento secondario: Silvano Chiapparoli Logistica S.p.A., via delle Industrie s.n.c. - 26814 Livraga (Lodi) - Italia.

Indicazioni terapeutiche: Sintomi delle basse vie urinarie associati a iperplasia prostatica benigna (IPB).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione:

«0,4 mg capsule a rilascio prolungato» 20 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037483070/M (in base 10), 13RWKY (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 5,91 euro,

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 9,75 euro.

Classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati:

le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02575

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ceftriaxone Ratiopharm Italia»

Estratto determinazione n. 398 del 15 marzo 2007

Medicinale: CEFTRIAXONE RATIOPHARM ITALIA.

Titolare A.I.C.: Ratiopharm Italia S.r.l., viale Monza, 270 - 20128 Milano.

Confezioni:

«0,5 g polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro; A.I.C. n. 037395011/M (in base 10), 13P6L3 (in base 32);

«0,5 g polvere per soluzione iniettabile» 5 flaconcini in vetro; A.I.C. n. 037395023/M (in base 10), 13P6LH (in base 32);

«0,5 g polvere per soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro; A.I.C. n. 037395035/M (in base 10), 13P6LV (in base 32);

«1 g polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro; A.I.C. n. 037395047/M (in base 10), 13P6M7 (in base 32);

«1 g polvere per soluzione iniettabile» 5 flaconcini in vetro; A.I.C. n. 037395050/M (in base 10), 13P6MB (in base 32);

«1 g polvere per soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro; A.I.C. n. 037395062/M (in base 10), 13P6MQ (in base 32);

«2 g polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro; A.I.C. n. 037395074/M (in base 10), 13P6N2 (in base 32);

«2 g polvere per soluzione iniettabile» 5 flaconcini in vetro; A.I.C. n. 037395086/M (in base 10), 13P6NG (in base 32);

«2 g polvere per soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro; A.I.C. n. 037395098/M (in base 10), 13P6NU (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione endovenosa.

Composizione: ogni flaconcino contiene:

principio attivo: 0,5 g ceftriaxone (come ceftriaxone sodico), 1,0 g ceftriaxone (come ceftriaxone sodico) o 2,0 g di ceftriaxone (come ceftriaxone sodico).

Produzione in bulk confezionamento: Eczacibasi Ilac Sanayi ve Ticaret A.S., Kucukkaristan Mevkii Luleburgaz - Kirklareli (Turchia).

Controllo dei lotti: Merckle GmbH Graf-Arco Strasse, 3 - 89079 Ulm (Germania).

Rilascio dei lotti: Merckle GmbH Ludwig Merckle Strasse, 3 - 89143 Blaubeuren (Germania).

Indicazioni terapeutiche: Ceftriaxone è indicato per il trattamento delle seguenti infezioni gravi causate da microrganismi resistenti alla terapia convenzionale, ma sensibili al ceftriaxone:

Infezioni:

delle vie respiratorie, compresi la gola e il naso;

dell'orecchio;

dei reni e delle vie urinarie;

della pelle e dei tessuti molli, comprese le infezioni delle ferite;

degli organi genitali, compresa la gonorrea;

della cavità addominale;

delle ossa e delle articolazioni;

sepsi, infiammazione delle meningi (meningite);

malattia di Lyme-borreliosi (preferibilmente: fasi II e III);

e per la profilassi perioperatoria in caso di aumentato rischio di infezioni.

L'impiego di ceftriaxone deve essere preso in considerazione soprattutto nei casi di infezioni contratte in ospedale.

Durante l'esecuzione del trattamento antibiotico si deve tener conto di tutti i dati disponibili relativi alla situazione locale di resistenza all'antibiotico e delle istruzioni ufficiali e locali concernenti l'adeguato utilizzo dei farmaci antimicrobici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezioni:

«0,5 g polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro; A.I.C. n. 037395011/M (in base 10), 13P6L3 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A - nota 55»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 1,70 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 2,80 euro;

«0,5 g polvere per soluzione iniettabile» 5 flaconcini in vetro; A.I.C. n. 037395023/M (in base 10), 13P6LH (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 8,50 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 14,03 euro;

«0,5 g polvere per soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro;

A.I.C. n. 037395035/M (in base 10), 13P6LV (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 17,00 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 28,06 euro;

«1 g polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro;

A.I.C. n. 037395047/M (in base 10), 13P6M7 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A - nota 55»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,00 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 6,60 euro;

«1 g polvere per soluzione iniettabile» 5 flaconcini in vetro;

A.I.C. n. 037395050/M (in base 10), 13P6MB (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 24,95 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 41,18 euro;

«1 g polvere per soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro;

A.I.C. n. 037395062/M (in base 10), 13P6MQ (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 49,90 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 82,36 euro;

«2 g polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro;

A.I.C. n. 037395074/M (in base 10), 13P6N2 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 10,04 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 16,57 euro;

«2 g polvere per soluzione iniettabile» 5 flaconcini in vetro;

A.I.C. n. 037395086/M (in base 10), 13P6NG (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 50,20 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 82,85 euro;

«2 g polvere per soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro;

A.I.C. n. 037395098/M (in base 10), 13P6NU (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 100,40 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 165,70 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Stampati:

le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione;

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02574

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Lamotrigina Eg».

Estratto provvedimento UPC/II/2947 del 26 febbraio 2007

Specialità medicinale: LAMOTRIGINA EG.

Confezioni:

A.I.C. n. 036780017/M - «5 mg compresse dispersibili» 10 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036780029/M - «5 mg compresse dispersibili» 14 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036780031/M - «5 mg compresse dispersibili» 21 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036780043/M - «5 mg compresse dispersibili» 28 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036780056/M - «5 mg compresse dispersibili» 30 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036780068/M - «5 mg compresse dispersibili» 42 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036780070/M - «5 mg compresse dispersibili» 50 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036780082/M - «5 mg compresse dispersibili» 56 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036780094/M - «5 mg compresse dispersibili» 90 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036780106/M - «5 mg compresse dispersibili» 100 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036780118/M - «5 mg compresse dispersibili» 200 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036780120/M - «5 mg compresse dispersibili» 10 compresse in blister ACLAR PVC/AL;

A.I.C. n. 036780132/M - «5 mg compresse dispersibili» 14 compresse in blister ACLAR PVC/AL;

A.I.C. n. 036780144/M - «5 mg compresse dispersibili» 21 compresse in blister ACLAR PVC/AL;

A.I.C. n. 036780157/M - «5 mg compresse dispersibili» 28 compresse in blister ACLAR PVC/AL;

A.I.C. n. 036780169/M - «5 mg compresse dispersibili» 30 compresse in blister ACLAR PVC/AL;

A.I.C. n. 036780171/M - «5 mg compresse dispersibili» 42 compresse in blister ACLAR PVC/AL;

A.I.C. n. 036780183/M - «5 mg compresse dispersibili» 50 compresse in blister ACLAR PVC/AL;

A.I.C. n. 036780195/M - «5 mg compresse dispersibili» 56 compresse in blister ACLAR PVC/AL;

A.I.C. n. 036780207/M - «5 mg compresse dispersibili» 90 compresse in blister ACLAR PVC/AL;

A.I.C. n. 036780219/M - «5 mg compresse dispersibili» 100 compresse in blister ACLAR PVC/AL;

A.I.C. n. 036780221/M - «5 mg compresse dispersibili» 200 compresse in blister ACLAR PVC/AL;

A.I.C. n. 036780233/M - «25 mg compresse dispersibili» 10 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036780245/M - «25 mg compresse dispersibili» 14 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036780258/M - «25 mg compresse dispersibili» 21 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036780260/M - «25 mg compresse dispersibili» 28 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036780272/M - «25 mg compresse dispersibili» 30 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036780284/M - «25 mg compresse dispersibili» 42 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036780296/M - «25 mg compresse dispersibili» 50 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036780308/M - «25 mg compresse dispersibili» 56 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036780310/M - «25 mg compresse dispersibili» 90 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036780322/M - «25 mg compresse dispersibili» 100 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036780334/M - «25 mg compresse dispersibili» 200 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036780346/M - «25 mg compresse dispersibili» 10 compresse in blister ACLAR PVC/AL;

A.I.C. n. 036780359/M - «25 mg compresse dispersibili» 14 compresse in blister ACLAR PVC/AL;

A.I.C. n. 036780361/M - «25 mg compresse dispersibili» 21 compresse in blister ACLAR PVC/AL;

A.I.C. n. 036780373/M - «25 mg compresse dispersibili» 28 compresse in blister ACLAR PVC/AL;

A.I.C. n. 036780385/M - «25 mg compresse dispersibili» 30 compresse in blister ACLAR PVC/AL;

A.I.C. n. 036780397/M - «25 mg compresse dispersibili» 42 compresse in blister ACLAR PVC/AL;

A.I.C. n. 036780409/M - «25 mg compresse dispersibili» 50 compresse in blister ACLAR PVC/AL;

A.I.C. n. 036780411/M - «25 mg compresse dispersibili» 56 compresse in blister ACLAR PVC/AL;

A.I.C. n. 036780423/M - «25 mg compresse dispersibili» 90 compresse in blister ACLAR PVC/AL;

A.I.C. n. 036780435/M - «25 mg compresse dispersibili» 100 compresse in blister ACLAR PVC/AL;

A.I.C. n. 036780447/M - «25 mg compresse dispersibili» 200 compresse in blister ACLAR PVC/AL;

A.I.C. n. 036780450/M - «50 mg compresse dispersibili» 10 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036780462/M - «50 mg compresse dispersibili» 14 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036780474/M - «50 mg compresse dispersibili» 21 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036780486/M - «50 mg compresse dispersibili» 28 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036780498/M - «50 mg compresse dispersibili» 30 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036780500/M - «50 mg compresse dispersibili» 42 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036780512/M - «50 mg compresse dispersibili» 50 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036780524/M - «50 mg compresse dispersibili» 56 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036780536/M - «50 mg compresse dispersibili» 90 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036780548/M - «50 mg compresse dispersibili» 100 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036780551/M - «50 mg compresse dispersibili» 200 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036780563/M - «50 mg compresse dispersibili» 10 compresse in blister ACLAR PVC/AL;

A.I.C. n. 036780575/M - «50 mg compresse dispersibili» 14 compresse in blister ACLAR PVC/AL;

A.I.C. n. 036780587/M - «50 mg compresse dispersibili» 21 compresse in blister ACLAR PVC/AL;

A.I.C. n. 036780599/M - «50 mg compresse dispersibili» 28 compresse in blister ACLAR PVC/AL;

A.I.C. n. 036780601/M - «50 mg compresse dispersibili» 30 compresse in blister ACLAR PVC/AL;

A.I.C. n. 036780613/M - «50 mg compresse dispersibili» 42 compresse in blister ACLAR PVC/AL;

A.I.C. n. 036780625/M - «50 mg compresse dispersibili» 50 compresse in blister ACLAR PVC/AL;

A.I.C. n. 036780637/M - «50 mg compresse dispersibili» 56 compresse in blister ACLAR PVC/AL;

A.I.C. n. 036780649/M - «50 mg compresse dispersibili» 90 compresse in blister ACLAR PVC/AL;

A.I.C. n. 036780652/M - «50 mg compresse dispersibili» 100 compresse in blister ACLAR PVC/AL;

A.I.C. n. 036780664/M - «50 mg compresse dispersibili» 200 compresse in blister ACLAR PVC/AL;

A.I.C. n. 036780676/M - «100 mg compresse dispersibili» 10 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036780688/M - «100 mg compresse dispersibili» 14 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036780690/M - «100 mg compresse dispersibili» 21 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036780702/M - «100 mg compresse dispersibili» 28 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036780714/M - «100 mg compresse dispersibili» 30 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036780726/M - «100 mg compresse dispersibili» 42 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036780738/M - «100 mg compresse dispersibili» 50 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036780740/M - «100 mg compresse dispersibili» 56 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036780753/M - «100 mg compresse dispersibili» 90 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036780765/M - «100 mg compresse dispersibili» 100 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036780777/M - «100 mg compresse dispersibili» 200 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036780789/M - «100 mg compresse dispersibili» 10 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 036780791/M - «100 mg compresse dispersibili» 14 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 036780803/M - «100 mg compresse dispersibili» 21 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 036780815/M - «100 mg compresse dispersibili» 28 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 036780827/M - «100 mg compresse dispersibili» 30 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 036780839/M - «100 mg compresse dispersibili» 42 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 036780841/M - «100 mg compresse dispersibili» 50 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 036780854/M - «100 mg compresse dispersibili» 56 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 036780866/M - «100 mg compresse dispersibili» 90 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 036780878/M - «100 mg compresse dispersibili» 100 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 036780880/M - «100 mg compresse dispersibili» 200 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 036780892/M - «200 mg compresse dispersibili» 10 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036780904/M - «200 mg compresse dispersibili» 14 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036780916/M - «200 mg compresse dispersibili» 21 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036780928/M - «200 mg compresse dispersibili» 28 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036780930/M - «200 mg compresse dispersibili» 30 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036780942/M - «200 mg compresse dispersibili» 42 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036780955/M - «200 mg compresse dispersibili» 50 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036780967/M - «200 mg compresse dispersibili» 56 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036780979/M - «200 mg compresse dispersibili» 90 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036780981/M - «200 mg compresse dispersibili» 100 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036780993/M - «200 mg compresse dispersibili» 56 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 036781019/M - «200 mg compresse dispersibili» 10 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 036781021/M - «200 mg compresse dispersibili» 14 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 036781033/M - «200 mg compresse dispersibili» 21 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 036781045/M - «200 mg compresse dispersibili» 28 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 036781058/M - «200 mg compresse dispersibili» 30 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 036781060/M - «200 mg compresse dispersibili» 42 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 036781072/M - «200 mg compresse dispersibili» 50 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 036781084/M - «200 mg compresse dispersibili» 200 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036781096/M - «200 mg compresse dispersibili» 90 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 036781108/M - «200 mg compresse dispersibili» 100 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 036781110/M - «200 mg compresse dispersibili» 200 compresse in blister ACLAR/PVC/AL.

Titolare A.I.C.: EG S.p.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FI/H/0417/001-005/II/022, FI/H/0417/001-005/II/015, FI/H/0417/001-005/IA/011.

Tipo di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica e modifica stampati.

Modifica apportata:

aggiunta indicazione terapeutica: disturbo affettivo bipolare e relative modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.1, 4.2, 4.4, 4.8 e 5.1;

ulteriori modifiche nelle sezioni 4.6 e 5.3;

alle seguenti condizioni:

monitoraggio dell'andamento dei consumi con revisione semestrale;

aggiunta di un sito di produzione per il confezionamento primario e secondario: Sanico N.V. Veedijk 59, Industriezone 4 - 2300 Turnhout Belgium.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02646

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Prozac».

Estratto provvedimento UPC/II/2948 del 26 febbraio 2007

Specialità medicinale: PROZAC.

Confezioni:

A.I.C. n. 025970017 - «20 mg capsule rigide» 12 capsule;

A.I.C. n. 025970029 - «20 mg/5 ml soluzione orale» 1 flacone da 60 ml;

A.I.C. n. 025970043 - «20 mg capsule rigide» 28 capsule.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0636/001-003/II/05, UK/H/0636/001-003/II/02.

Tipo di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica e modifica stampati.

Modifica apportata: aggiunta indicazione terapeutica: bambini e adolescenti di otto anni di età ed oltre: episodio di depressione maggiore di grado da moderato a grave, se la depressione non risponde alla psicoterapia dopo 4-6 sedute. La terapia con antidepressivo deve essere proposta ad un bambino o ad una persona giovane con depressione da moderata a grave solo in associazione con una contemporanea psicoterapia.

Ulteriori modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.3, 4.4, 4.8, 5.1 e 5.2.

Alle seguenti condizioni: monitoraggio dell'andamento dei consumi con revisione semestrale.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo ed etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02647

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Lamotrigina Doc».

Estratto provvedimento UPC/II/2970 del 7 marzo 2007

Specialità medicinale: LAMOTRIGINA DOC.

Confezioni:

A.I.C. n. 036821015/M - «5 mg compresse dispersibili» 10 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036821027/M - «5 mg compresse dispersibili» 14 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036821039/M - «5 mg compresse dispersibili» 21 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036821041/M - «5 mg compresse dispersibili» 28 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036821054/M - «5 mg compresse dispersibili» 30 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036821066/M - «5 mg compresse dispersibili» 42 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036821078/M - «5 mg compresse dispersibili» 50 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036821080/M - «5 mg compresse dispersibili» 56 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036821092/M - «5 mg compresse dispersibili» 90 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036821104/M - «5 mg compresse dispersibili» 100 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036821116/M - «5 mg compresse dispersibili» 200 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036821128/M - «5 mg compresse dispersibili» 10 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 036821130/M - «5 mg compresse dispersibili» 14 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 036821142/M - «5 mg compresse dispersibili» 21 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 036821155/M - «5 mg compresse dispersibili» 28 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 036821167/M - «5 mg compresse dispersibili» 30 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 036821179/M - «5 mg compresse dispersibili» 42 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 036821181/M - «5 mg compresse dispersibili» 50 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 036821193/M - «5 mg compresse dispersibili» 56 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 036821205/M - «5 mg compresse dispersibili» 90 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 036821217/M - «5 mg compresse dispersibili» 100 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 036821229/M - «5 mg compresse dispersibili» 200 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 036821231/M - «25 mg compresse dispersibili» 10 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036821243/M - «25 mg compresse dispersibili» 14 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036821256/M - «25 mg compresse dispersibili» 21 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036821268/M - «25 mg compresse dispersibili» 28 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036821270/M - «25 mg compresse dispersibili» 30 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036821282/M - «25 mg compresse dispersibili» 42 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036821294/M - «25 mg compresse dispersibili» 50 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036821306/M - «25 mg compresse dispersibili» 56 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036821318/M - «25 mg compresse dispersibili» 90 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036821320/M - «25 mg compresse dispersibili» 100 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036821332/M - «25 mg compresse dispersibili» 200 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036821344/M - «25 mg compresse dispersibili» 10 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 036821357/M - «25 mg compresse dispersibili» 14 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 036821369/M - «25 mg compresse dispersibili» 21 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 036821371/M - «25 mg compresse dispersibili» 28 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 036821383/M - «25 mg compresse dispersibili» 30 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 036821395/M - «25 mg compresse dispersibili» 42 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 036821407/M - «25 mg compresse dispersibili» 50 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 036821419/M - «25 mg compresse dispersibili» 56 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 036821421/M - «25 mg compresse dispersibili» 90 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 036821433/M - «25 mg compresse dispersibili» 100 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 036821445/M - «25 mg compresse dispersibili» 200 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 036821458/M - «50 mg compresse dispersibili» 10 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036821460/M - «50 mg compresse dispersibili» 14 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036821472/M - «50 mg compresse dispersibili» 21 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036821484/M - «50 mg compresse dispersibili» 28 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036821496/M - «50 mg compresse dispersibili» 30 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036821508/M - «50 mg compresse dispersibili» 42 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036821510/M - «50 mg compresse dispersibili» 50 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036821522/M - «50 mg compresse dispersibili» 56 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036821534/M - «50 mg compresse dispersibili» 90 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036821546/M - «50 mg compresse dispersibili» 100 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036821559/M - «50 mg compresse dispersibili» 200 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036821561/M - «50 mg compresse dispersibili» 10 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 036821573/M - «50 mg compresse dispersibili» 14 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 036821585/M - «50 mg compresse dispersibili» 21 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 036821597/M - «50 mg compresse dispersibili» 28 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 036821609/M - «50 mg compresse dispersibili» 30 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 036821611/M - «50 mg compresse dispersibili» 42 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 036821623/M - «50 mg compresse dispersibili» 50 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 036821635/M - «50 mg compresse dispersibili» 56 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 036821647/M - «50 mg compresse dispersibili» 90 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 036821650/M - «50 mg compresse dispersibili» 100 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 036821662/M - «50 mg compresse dispersibili» 200 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 036821674/M - «100 mg compresse dispersibili» 10 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036821686/M - «100 mg compresse dispersibili» 14 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036821698/M - «100 mg compresse dispersibili» 28 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036821700/M - «100 mg compresse dispersibili» 30 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036821712/M - «100 mg compresse dispersibili» 21 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036821724/M - «100 mg compresse dispersibili» 42 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036821736/M - «100 mg compresse dispersibili» 50 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036821748/M - «100 mg compresse dispersibili» 56 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036821751/M - «100 mg compresse dispersibili» 90 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036821763/M - «100 mg compresse dispersibili» 100 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036821775/M - «100 mg compresse dispersibili» 200 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036821787/M - «100 mg compresse dispersibili» 10 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 036821799/M - «100 mg compresse dispersibili» 14 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 036821801/M - «100 mg compresse dispersibili» 21 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 036821813/M - «100 mg compresse dispersibili» 28 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 036821825/M - «100 mg compresse dispersibili» 30 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 036821837/M - «100 mg compresse dispersibili» 42 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 036821849/M - «100 mg compresse dispersibili» 50 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 036821852/M - «100 mg compresse dispersibili» 56 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 036821864/M - «100 mg compresse dispersibili» 90 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 036821876/M - «100 mg compresse dispersibili» 100 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 036821888/M - «100 mg compresse dispersibili» 200 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 036821890/M - «200 mg compresse dispersibili» 10 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036821902/M - «200 mg compresse dispersibili» 14 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036821914/M - «200 mg compresse dispersibili» 21 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036821926/M - «200 mg compresse dispersibili» 28 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036821938/M - «200 mg compresse dispersibili» 30 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036821940/M - «200 mg compresse dispersibili» 42 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036821953/M - «200 mg compresse dispersibili» 50 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036821965/M - «200 mg compresse dispersibili» 90 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036821977/M - «200 mg compresse dispersibili» 100 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036821989/M - «200 mg compresse dispersibili» 56 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036821991/M - «200 mg compresse dispersibili» 56 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 036822017/M - «200 mg compresse dispersibili» 200 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036822029/M - «200 mg compresse dispersibili» 10 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 036822031/M - «200 mg compresse dispersibili» 14 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 036822043/M - «200 mg compresse dispersibili» 21 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 036822056/M - «200 mg compresse dispersibili» 28 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 036822068/M - «200 mg compresse dispersibili» 30 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 036822070/M - «200 mg compresse dispersibili» 42 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 036822082/M - «200 mg compresse dispersibili» 90 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 036822094/M - «200 mg compresse dispersibili» 100 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 036822106/M - «200 mg compresse dispersibili» 200 compresse in blister ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 036822118/M - «200 mg compresse dispersibili» 50 compresse in blister ACLAR/PVC/AL.

Titolare A.I.C.: Doc Generici S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FI/H/0418/001-005/II/003.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.6 e 5.3.

Ufficio procedure comunitarie

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02648

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Reminyl».

Estratto provvedimento UPC/II/2972 del 7 marzo 2007

Specialità medicinale: REMINYL.

Confezioni:

A.I.C. n. 034752016/M - 14 compresse rivestite con film da 4 mg in blister (Pvc-Pe-Pvdc/Alu);

A.I.C. n. 034752028/M - 14 compresse rivestite con film da 8 mg in blister (Pvc-Pe-Pvdc/Alu);

A.I.C. n. 034752030/M - 56 compresse rivestite con film da 8 mg in blister (Pvc-Pe-Pvdc/Alu);

A.I.C. n. 034752042/M - 56 compresse rivestite con film da 12 mg in blister (Pvc-Pe-Pvdc/Alu);

A.I.C. n. 034752055/M - 112 compresse rivestite con film da 12 mg in blister (Pvc-Pe-Pvdc/Alu);

A.I.C. n. 034752067/M - 168 compresse rivestite con film da 12 mg in blister (Pvc-Pe-Pvdc/Alu);

A.I.C. n. 034752079/M - 1 Bottiglia (Vetro Ambrato) da 100 ml soluzione da 4 mg/ml;

A.I.C. n. 034752081/M - 56 compresse rivestite con film da 4 mg in blister (Pvc-Pe-Pvdc/Alu);

A.I.C. n. 034752093/M - 112 compresse rivestite con film da 8 mg in blister (Pvc-Pe-Pvdc/Alu).

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0210/001-004/II/020.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4 e 5.1.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02649

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Itraconazolo Qualiti».

Estratto provvedimento UPC/II/2973 del 7 marzo 2007

Specialità medicinale: ITRACONAZOLO QUALITI.

Confezioni:

A.I.C. n. 037098011/M - «100 mg capsule rigide» 6 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037098023/M - «100 mg capsule rigide» 8 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037098035/M - «100 mg capsule rigide» 4 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037098047/M - «100 mg capsule rigide» 14 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037098050/M - «100 mg capsule rigide» 15 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037098062/M - «100 mg capsule rigide» 18 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037098074/M - «100 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037098086/M - «100 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037098098/M - «100 mg capsule rigide» 50 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037098100/M - «100 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037098112/M - «100 mg capsule rigide» 84 capsule in blister PVC/PVDC/AL.

Titolare A.I.C.: Qualiti (Burnley) Limited.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0806/001/II/002.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.2.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02650

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Supratirox».

Estratto provvedimento UPC/II/2974 del 7 marzo 2007

Specialità medicinale: SUPRATIROX.

Confezioni:

A.I.C. n. 035819010/M - 20 compresse in blister ppe/al da 25 mcg;

A.I.C. n. 035819022/M - 25 compresse in blister ppe/al da 25 mcg;

A.I.C. n. 035819034/M - 50 compresse in blister ppe/al da 25 mcg;

A.I.C. n. 035819046/M - 60 compresse in blister ppe/al da 25 mcg;
A.I.C. n. 035819059/M - 90 compresse in blister ppe/al da 25 mcg;
A.I.C. n. 035819061/M - 100 compresse in blister ppe/al da 25 mcg;
A.I.C. n. 035819073/M - 28 compresse in blister ppe/al da 25 mcg;
A.I.C. n. 035819085/M - 84 compresse in blister ppe/al da 25 mcg;
A.I.C. n. 035819097/M - 500 compresse in blister ppe/al da 25 mcg;
A.I.C. n. 035819109/M - 20 compresse in blister ppe/al da 50 mcg;
A.I.C. n. 035819111/M - 25 compresse in blister ppe/al da 50 mcg;
A.I.C. n. 035819123/M - 50 compresse in blister ppe/al da 50 mcg;
A.I.C. n. 035819135/M - 60 compresse in blister ppe/al da 50 mcg;
A.I.C. n. 035819147/M - 90 compresse in blister ppe/al da 50 mcg;
A.I.C. n. 035819150/M - 100 compresse in blister ppe/al da 50 mcg;
A.I.C. n. 035819162/M - 28 compresse in blister ppe/al da 50 mcg;
A.I.C. n. 035819174/M - 84 compresse in blister ppe/al da 50 mcg;
A.I.C. n. 035819186/M - 500 compresse in blister ppe/al da 50 mcg;
A.I.C. n. 035819198/M - 20 compresse in blister ppe/al da 75 mcg;
A.I.C. n. 035819200/M - 25 compresse in blister ppe/al da 75 mcg;
A.I.C. n. 035819212/M - 50 compresse in blister ppe/al da 75 mcg;
A.I.C. n. 035819224/M - 60 compresse in blister ppe/al da 75 mcg;
A.I.C. n. 035819236/M - 90 compresse in blister ppe/al da 75 mcg;
A.I.C. n. 035819248/M - 100 compresse in blister ppe/al da 75 mcg;
A.I.C. n. 035819251/M - 28 compresse in blister ppe/al da 75 mcg;
A.I.C. n. 035819263/M - 84 compresse in blister ppe/al da 75 mcg;
A.I.C. n. 035819275/M - 500 compresse in blister ppe/al da 75 mcg;
A.I.C. n. 035819287/M - 20 compresse in blister ppe/al da 100 mcg;
A.I.C. n. 035819299/M - 25 compresse in blister ppe/al da 100 mcg;
A.I.C. n. 035819301/M - 50 compresse in blister ppe/al da 100 mcg;
A.I.C. n. 035819313/M - 60 compresse in blister ppe/al da 100 mcg;
A.I.C. n. 035819325/M - 90 compresse in blister ppe/al da 100 mcg;
A.I.C. n. 035819337/M - 100 compresse in blister ppe/al da 100 mcg;
A.I.C. n. 035819349/M - 28 compresse in blister ppe/al da 100 mcg;
A.I.C. n. 035819352/M - 84 compresse in blister ppe/al da 100 mcg;
A.I.C. n. 035819364/M - 500 compresse in blister ppe/al da 100 mcg;
A.I.C. n. 035819376/M - 20 compresse in blister ppe/al da 125 mcg;
A.I.C. n. 035819388/M - 25 compresse in blister ppe/al da 125 mcg;
A.I.C. n. 035819390/M - 50 compresse in blister ppe/al da 125 mcg;
A.I.C. n. 035819402/M - 60 compresse in blister ppe/al da 125 mcg;
A.I.C. n. 035819414/M - 90 compresse in blister ppe/al da 125 mcg;
A.I.C. n. 035819426/M - 100 compresse in blister ppe/al da 125 mcg;
A.I.C. n. 035819438/M - 28 compresse in blister ppe/al da 125 mcg;
A.I.C. n. 035819440/M - 84 compresse in blister ppe/al da 125 mcg;
A.I.C. n. 035819453/M - 500 compresse in blister ppe/al da 125 mcg;
A.I.C. n. 035819465/M - 20 compresse in blister ppe/al da 150 mcg;
A.I.C. n. 035819477/M - 25 compresse in blister ppe/al da 150 mcg;
A.I.C. n. 035819489/M - 50 compresse in blister ppe/al da 150 mcg;
A.I.C. n. 035819491/M - 60 compresse in blister ppe/al da 150 mcg;
A.I.C. n. 035819503/M - 90 compresse in blister ppe/al da 150 mcg;
A.I.C. n. 035819515/M - 100 compresse in blister ppe/al da 150 mcg;
A.I.C. n. 035819527/M - 28 compresse in blister ppe/al da 150 mcg;
A.I.C. n. 035819539/M - 84 compresse in blister ppe/al da 150 mcg;
A.I.C. n. 035819541/M - 500 compresse in blister ppe/al da 150 mcg;
A.I.C. n. 035819554/M - 20 compresse in blister ppe/al da 175 mcg;
A.I.C. n. 035819566/M - 25 compresse in blister ppe/al da 175 mcg;
A.I.C. n. 035819578/M - 50 compresse in blister ppe/al da 175 mcg;
A.I.C. n. 035819580/M - 60 compresse in blister ppe/al da 175 mcg;
A.I.C. n. 035819592/M - 90 compresse in blister ppe/al da 175 mcg;
A.I.C. n. 035819604/M - 100 compresse in blister ppe/al da 175 mcg;
A.I.C. n. 035819616/M - 28 compresse in blister ppe/al da 175 mcg;
A.I.C. n. 035819628/M - 84 compresse in blister ppe/al da 175 mcg;
A.I.C. n. 035819630/M - 500 compresse in blister ppe/al da 175 mcg;
A.I.C. n. 035819642/M - 20 compresse in blister ppe/al da 200 mcg;
A.I.C. n. 035819655/M - 25 compresse in blister ppe/al da 200 mcg;
A.I.C. n. 035819667/M - 50 compresse in blister ppe/al da 200 mcg;
A.I.C. n. 035819679/M - 60 compresse in blister ppe/al da 200 mcg;
A.I.C. n. 035819681/M - 90 compresse in blister ppe/al da 200 mcg;
A.I.C. n. 035819693/M - 100 compresse in blister ppe/al da 200 mcg;
A.I.C. n. 035819705/M - 28 compresse in blister ppe/al da 200 mcg;
A.I.C. n. 035819717/M - 84 compresse in blister ppe/al da 200 mcg;
A.I.C. n. 035819729/M - 500 compresse in blister ppe/al da 200 mcg.

Titolare A.I.C.: Merck S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0284/001-008/II/005.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: armonizzazione del foglio illustrativo e delle etichette.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al foglio illustrativo e alle etichette.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02652

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Token».

Estratto provvedimento UPC/II/2975 del 7 marzo 2007

Specialità medicinale: TOKEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 035676016/M - tubo in alluminio da 3 g di unguento;
A.I.C. n. 035676028/M - tubo in alluminio da 15 g di unguento;
A.I.C. n. 035676030/M - tubo in alluminio da 30 g di unguento;
A.I.C. n. 035676042/M - tubo in alluminio da 60 g di unguento;
A.I.C. n. 035676055/M - tubo in alluminio da 100 g di unguento;
A.I.C. n. 035676067/M - tubo in alluminio da 120 g di unguento.

Titolare A.I.C.: Intendis S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0280/001/II/011,DK/H/0280/001/II/010, DK/H/0280/001/R001

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.4, 5.1, 5.3 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02653

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Cisplatino Ebewe».

Estratto provvedimento UPC/II/2976 del 7 marzo 2007

Specialità medicinale: CISPLATINO EBEWE.

Confezioni:

A.I.C. n. 033346014/M - 1 flac. 20 ml concentrato per infusione 0,5 mg/ml;

A.I.C. n. 033346026/M - 1 flac. 50 ml concentrato per infusione 0,5 mg/ml;

A.I.C. n. 033346038/M - 1 flac. 100 ml concentrato per infusione 0,5 mg/ml;

A.I.C. n. 033346040/M - 1 flacone di vetro 100 ml di concentrato per soluzione per infusione da 1mg/1ml.

Titolare A.I.C.: Ebewe Italia S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0118/001-004/II/028, NL/H/0118/001-004/N001, NL/H/0118/004/W014, NL/H/0118/004/W016.

Tipo di modifica: modifica stampati. Aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.8 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

Prolungamento del periodo di validità dopo diluizione (48 ore a 2-8 ºC) e conseguente modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 6.3 e 6.4.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02654

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Mirtazapina Organon».

Estratto provvedimento UPC/II/2983 del 7 marzo 2007

Specialità medicinale: MIRTAZAPINA ORGANON.

Confezioni:

A.I.C. n. 036856019/M - «15 mg compresse orodispersibili» 6(1×6) compresse in blister PVC/PA/polyestere;

A.I.C. n. 036856021/M - «15 mg compresse orodispersibili» 48(8×6) compresse in blister PVC/PA/polyestere;

A.I.C. n. 036856033/M - «15 mg compresse orodispersibili» 18(3×6) compresse in blister PVC/PA/polyestere;

A.I.C. n. 036856045/M - «15 mg compresse orodispersibili» 30(5×6) compresse in blister PVC/PA/polyestere;

A.I.C. n. 036856058/M - «15 mg compresse orodispersibili» 96(16×6) compresse in blister PVC/PA/polyestere;

A.I.C. n. 036856060/M - «30 mg compresse orodispersibili» 6(1×6) compresse in blister PVC/PA/polyestere;

A.I.C. n. 036856072/M - «30 mg compresse orodispersibili» 18(3×6) compresse in blister PVC/PA/polyestere;

A.I.C. n. 036856084/M - «30 mg compresse orodispersibili» 30(5×6) compresse in blister PVC/PA/polyestere;

A.I.C. n. 036856096/M - «30 mg compresse orodispersibili» 48(8×6) compresse in blister PVC/PA/polyestere;

A.I.C. n. 036856108/M - «30 mg compresse orodispersibili» 96(16×6) compresse in blister PVC/PA/polyestere;

A.I.C. n. 036856110/M - «45 mg compresse orodispersibili» 6(1×6) compresse in blister PVC/PA/polyestere;

A.I.C. n. 036856122/M - «45 mg compresse orodispersibili» 18(3×6) compresse in blister PVC/PA/polyestere;

A.I.C. n. 036856134/M - «45 mg compresse orodispersibili» 30(5×6) compresse in blister PVC/PA/polyestere;

A.I.C. n. 036856146/M - «45 mg compresse orodispersibili» 48(8×6) compresse in blister PVC/PA/polyestere;

A.I.C. n. 036856159/M - «45 mg compresse orodispersibili» 96(16×6) compresse in blister PVC/PA/polyestere.

Titolare A.I.C.: N.V. Organon.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0580/001-003/II/007, NL/H/0580/001-003/R001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 2, 4.2, 4.4, 4.6, 4.8, 5.3, 6.1, 6.4 ed ulteriori modifiche apportate durante le procedure di rinnovo europeo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02651

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano

Con la determinazione n. aG - 15/2007 del 12 febbraio 2007 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano dell'officina farmaceutica sita in Pianiga (Venezia), via Roma, 1, rilasciata alla società Medicair S.r.l.

07A02638

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ibiamox»

Con la determinazione n. aRM - 45/2007-555 del 14 febbraio 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta «Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini S.p.a.» l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: IBIAMOX;

confezione A.I.C. n. 023426125;

descrizione: flac polvere per sciroppo estemp 100 ml 250 mg/5 ml;

confezione A.I.C. n. 023426113;

descrizione: flac polvere per sciroppo estemp 100 ml 125 mg/5 ml;

confezione A.I.C. n. 023426048;

descrizione: «250 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 2 ml;

confezione A.I.C. n. 023426036;

descrizione: «1000 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 4 ml;

confezione A.I.C. n. 023426012;

descrizione: 12 capsule 500 mg.

07A02639

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isofort 6,9%».

Con la determinazione n. aRM - 46/2007-1381 del 14 febbraio 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta «Bieffe Medital S.p.a.» l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: ISOFORT 6,9%;

confezione: A.I.C. n. 029357023;

descrizione: soluzione 6,9% flacone 500 ml;

confezione: A.I.C. n. 029357011;

descrizione: flacone 250 ml 6,9%.

07A02640

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Con la determinazione n. aRM - 48/2007-1401 del 1° marzo 2007 sono state revocate, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta «Bristol Myers Squibb S.r.l.» le autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali, nelle confezioni indicate:

farmaco: CEFAXIN;

confezione: A.I.C. n. 023113044;

descrizione: «50 mg/ml polvere per sospensione orale» flacone 60 ml;

confezione: A.I.C. n. 023113020;

descrizione: «500 mg capsule rigide» 12 capsule;

farmaco: SKIMMY;

confezione: A.I.C. n. 033885043;

descrizione: «compresse masticabili» 30 compresse;

confezione: A.I.C. n. 033885031;

descrizione: «compresse masticabili» 15 compresse;

confezione: A.I.C. n. 033885029;

descrizione: «compresse effervescenti» 30 compresse;

confezione: A.I.C. n. 033885017;

descrizione: «compresse effervescenti» 15 compresse.

07A02641

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gammabulin».

Con la determinazione n. aRM - 49/2007-61 del 1° marzo 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta «Baxter AG» l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nella confezione indicata:

farmaco: GAMMABULIN;

confezione: A.I.C. n. 009032018;

descrizione: «160 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone da 2 ml.

07A02642

Avviso relativo al comunicato recante: «Provvedimenti di ritiro di alcuni lotti di specialità medicinali»

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 37 del 14 febbraio 2007, al punto 4), dove è riportato il ritiro di alcuni lotti della specialità medicinale «Amoxicillina e acido clavulanico Merck Generics», deve intendersi: «Amoxicillina Merck Generics Italia SpA» della ditta Merck Generics Italia SpA.

07A02643

Integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto

Si comunica l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 130 del 7 giugno 2001.

NUOVI PRINCIPI ATTIVI CHE INTEGRANO L'ELENCO DEI GENERICI DI CUI ALLA LEGGE N. 178/2002

ATC	Principio attivo	Confezione di riferimento
C07AB07	BISOPROLOLO	28 unità 5 mg - uso orale 28 unità 10 mg - uso orale

07A02677

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Zaffiro - società cooperativa», in Gorizia, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 499 del 9 marzo 2007 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Zaffiro - società cooperativa» con sede in Gorizia, costituita addì 19 aprile 1994, per rogito notaio dott.ssa Aurora Rizzato di Gorizia ed ha nominato commissario liquidatore l'avv. Antonio Corubolo, con studio in Gorizia, via Vittorio Veneto n. 14.

07A02600

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «SCS Società cooperativa sociale», in Forni di Sopra, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 498 del 9 marzo 2007 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «SCS Società cooperativa sociale» con sede in Forni di Sopra, costituita addì 6 novembre 2001, per rogito notaio dott. Giorgio Merone di Camposampietro (Padova) ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Francesca Linda, con studio di Udine, via Andreuzzi n. 12.

07A02601

Riattivazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Libraria Culturale Borgo Aquileia soc. coop. a r.l.», in Udine.

Con deliberazione n. 500 del 9 marzo 2007 la giunta regionale ha disposto la riattivazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Libraria Culturale Borgo Aquileia soc. coop. a r.l.», già con sede in Udine, riconfermando quale commissario liquidatore il rag. Andrea Montich, con studio in Remanzacco, Strada Oselin n. 80.

07A02602

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sotto elencate imprese, già assegnatarie del marchio di identificazione a fianco di ciascuna di esse indicato, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, tenuto dalla Camera di commercio I.A.A. di Salerno con determinazione dirigenziale n. 88 del 5 marzo 2007.

MARCHIO IDENTIFICATIVO	DENOMINAZIONE IMPRESA	INDIRIZZO	FABBRICANTE: (F) IMPORTATORE: (I)
3 SA	"REGINE PREZIOSI" DI DI DONNA CLAUDIO & C. S.N.C.	VIA NAZIONALE N.48 SALA CONSILINA (SA)	(F)
5 SA	MENDITTO DOMENICO	VIA P. COMITE N.13 AMALFI (SA)	(F)
16 SA	"SACCO ARGENTERIA" DI ROSA ALFONSO	VIA E. FERMI N.7 PONTECAGNANO (SA)	(F)
17 SA	ONORATO PASQUALE	VIA CORSO ITALIA 61 N.79 CAPACCIO (SA)	(I)
19 SA	GUERRA ROSSANO FABBIO	VIA NAZIONALE N.89 CAPACCIO (SA)	(F)
20 SA	"GIOIELLERIA OREFICERIA S. ANDREA" DI SPARANO MARCO & C. SAS	PIAZZA DUOMO N.21 AMALFI (SA)	(F)
22 SA	CONTALDI FERNANDA	VIA NAZIONALE N. 71 POLLA (SA)	(F)
24 SA	DI SANTI ROBERTO	VIA F. VOLPE N.59 SALERNO (SA)	(F)
26 SA	"L'ORAFO" DI INGLESE SILVIO	VIA S. TECCHIA N.11 ALBANELLA (SA)	(F)
29 SA	SPINELLI MARIA GRAZIA	VIA RINALDI N.6 VALLO DELLA LUCANIA (SA)	(F)
30 SA	"GIANNI STILE ORAFO DESIGNER" DI STILE GIOVANNI	VIA NAZIONALE PAL. PREARO CAPACCIO (SA)	(F)
31 SA	PETITE GIOIELLI DI IUZZINO LUIGI	VIA LAGO TRASIMENO N.11 PONTECAGNANO FAIANO (SA)	(F)
33 SA	"MARINO GIOIELLI" DI MARINO BRUNO	VIA MAZZINI N.152 BATTIPAGLIA (SA)	(F)
37 SA	GOLD WATCH DI CECE ANTONIO	VIA KENNEDY N.52 SAPRI (SA)	(F)

I punzoni delle imprese sopra elencate, recanti le impronte dei marchi di identificazione restituiti alla Camera di commercio I.A.A. di Salerno sono stati tutti deformati.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 29 del succitato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150 si rende noto, altresì, che l'impresa «Gianni Stile orafo designer» di Stile Giovanni, con sede in Capaccio (Salerno), assegnataria del marchio di identificazione per la fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi e loro leghe n. 30 SA, ha denunciato, in data 8 giugno 2006, lo smarrimento di n. 3 punzoni.

07A02527

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con deliberazione n. 10 adottata nella seduta del 22 gennaio 2007, ha nominato, a far tempo dal 1° maggio 2007, il segretario generale dott. Severino Bruno Fara conservatore del registro delle imprese.

07A02599

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PORDENONE

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le imprese sottoindicate, già assegnatarie del marchio di identificazione a fianco di ciascuna specificato, hanno cessato l'attività, sono state cancellate dal registro degli assegnatari dello stesso marchio ed hanno riconsegnato i punzoni in dotazione, che sono stati distrutti.

N. marchio	Impresa	Sede	Punzoni
20-PN	Bonaudo Massimo	Pordenone	1
40-PN	M.G.M. di Ferri Margherita & C. S.N.C.	Sacile	3
43-PN	Ponte Laura	Pordenone	2

07A02603

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-071) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00